

# La lettera



**ASSILEA**  
Associazione Italiana Leasing

NUMERO 5 | 2017

12

Il successo del salone si specchia nel Leasing

46

SIGMA - Il nuovo strumento per un'efficace gestione e dismissione degli asset immobiliari

Autorizzazione Trib. N. 6/98 del 13.1.98 - Poste Italiane S.p.A. Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46 Art. 1, c. 1 - DCB RM) - Direttore Responsabile Dott. Gianluca De Candia Stampa Palombi & Lanzi S.r.l. - Tipografia - Via Lago di Albano, 20 - 00010 (Villa Adriatica) - Roma



UNA LEGGE  
PER IL

LEASING

## 1 EDITORIALE

## 3 FOCUS

Una legge per il Leasing

## 12 NOTIZIE

Il successo del salone si specchia nel Leasing

Roberto Neglia

## 18 La normativa usura ed i vari "tipi" di interesse

Antonio De Simone, Marco Filesi - Ex Parte Creditoris

## 30 Il recepimento della IV direttiva antiriciclaggio. Cenno alle principali novità del D.LGS. 231/07

Giuseppe Roddi - GR Consulting S.r.l.

## 38 La piattaforma integrata per la gestione del AML: caratteristiche e vantaggi

Gian Marco Muratori - Studio Informatica S.r.l.

## 42 Ex Parte Creditoris: la rivista giuridica parla di Leasing

Antonio De Simone - Ex Parte Creditoris

## 46 SIGMA - Il nuovo strumento per un'efficace gestione e dismissione degli asset immobiliari

Giovanni Brandani - Join Business Management Consulting

## 50 SPAZIO BDCR

Esperienza e visione di un utente master: la BCDR e l'importanza dell'innovazione di valore

Andrea Baronchelli - BNP Paribas Leasing Solutions  
BDCR Assilea... le f.a.q.

## 54 IN...FORMAZIONE ASSILEA

Agenzia Certificata Assilea: il perché di una scelta!

Nicola Bruni - Dibiesse Servizi Finanziari Agente in Attività Finanziarie S.r.l.

## 56 IN BREVE

Attività Assilea in pillole - Mondo Leasing

## 62 SPAZIO SOCIAL

## 64 AREA STAMPA

## 67 VITA ASSOCIATIVA

## 68 EVENTI

## 70 CIRCOLARI

## 72 PARERI



Scarica la versione digitale  
della rivista direttamente  
sullo smartphone

Direttore Responsabile:  
Gianluca De Candia

Comitato di Redazione:  
Andrea Albensi, Andrea Beverini,  
Danila Parrini, Beatrice Tibuzzi

Segreteria di Redazione:  
Lea Caselli

Grafica:  
Art Attack ADV - [www.artattackadv.com](http://www.artattackadv.com)

Copertina, pubblicità Assilea,  
allegato Formazione:  
concept - Lea Caselli  
design - Paolo Ricciardelli

Titolatura - Lea Caselli

Impaginazione:  
studio28 - [www.28do.it](http://www.28do.it)

Hanno collaborato a questo numero:  
Andrea Baronchelli  
Head of Risk Management  
BNP Paribas Leasing Solutions,  
Giovanni Brandani Founder  
Managing Director Join Business  
Management Consulting, Nicola Bruni  
Socio Amministratore  
Dibiesse Servizi Finanziari  
Agente in Attività Finanziarie S.r.l.,  
Antonio De Simone Avvocato del foro di  
Napoli membro della Rivista Giuridica  
Ex Parte Creditoris,  
Marco Filesi Avvocato del foro di Roma  
membro della Rivista Giuridica  
Ex Parte Creditoris,  
Gian Marco Muratori  
Studio Informatica S.r.l.,  
Roberto Neglia, Giuseppe Roddi  
Docente e Consulente di Compliance  
Bancaria e Finanziaria  
GR Consulting S.r.l.  
Chiuso in redazione il 17 Ottobre 2017  
Le opinioni espresse nella rivista sono  
di esclusiva responsabilità degli autori  
degli articoli e non impegnano  
in alcun modo né l'ASSILEA-  
Associazione Italiana Leasing,  
né l'Assilea Servizi S.u.r.l.

## Leasing notizie

LETTERA TRIMESTRALE  
DEL CENTRO STUDI PER IL LEASING



SPED. ABB. POSTALE GR. IV 70%

### SOMMARIO

Anno 2 — N. 1  
gennaio-marzo 1982

- 1 **Intervista al ministro Darida**
- 2 **Offerta ai lettori**
- 3 **Germozzi: più soldi per l'Artigiancassa**
- 4 **Problemi creditizi e fiscali**

- 5/6/7/8 **Guida al leasing agevolato**
- 9/10 **Le aziende informano**
- 11 **Radiografia di un settore**
- 12 **Con l'auto in full non si torna indietro**



...E legge leasing fu!!!

Sono passati solo quarantaquattro anni da quel 1973 in cui venne presentata la prima iniziativa parlamentare volta a rendere tipico il contratto di locazione finanziaria e a delinearne i connotati giuridici e strutturali.

In tal senso è "illuminante" l'articolo riportato a lato e datato 1982, pubblicato nella rivista "Leasing Notizie": un'intervista all'allora Ministro di Grazia e Giustizia Darida sulle diverse iniziative per giungere ad una legislazione sulla locazione finanziaria.

Già il sottotitolo è stato premonitore su quanto poi accaduto: "L'incertezza riguarda i tempi". Non vi anticipo nulla e vi lascio leggere l'articolo e confrontare i temi trattati con quelli della norma recentemente divenuta legge.

*Intervista esclusiva al ministro di grazia e giustizia*

## COME SARÀ LA LEGGE DARIDA SUL LEASING

*L'incertezza riguarda i tempi. Due alternative per definire la locazione. L'operazione considerata finanziaria. Le agevolazioni previste dalla Sabatini potrebbero essere estese.*

### Agevolare il leasing

*Da tempo gli istituti di credito non danno finanziamenti agevolati per l'impossibilità di raccogliere capitali a lungo termine a tassi di interesse fissi e per l'insufficienza dei contributi erogati dallo stato. Per superare questi due scogli il ministro del tesoro Beniamino Andreatta ha presentato in parlamento un disegno di legge che modifica il metodo di erogazione del credito agevolato: non più contributi in conto interessi ma solo contributi in conto capitale, che saranno corrisposti direttamente ai beneficiari da parte delle amministrazioni o enti competenti.*

*Il sistema non è nuovo in quanto da alcuni anni viene applicato con generale soddisfazione dalla Cassa del mezzogiorno per il contributo in conto canoni al leasing agevolato nel sud, sia nel caso di finanziamento di impianti che di macchinari. Permetterebbe, così, agli istituti di credito di concedere finanziamenti a tassi di mercato (articolo a pag. 5).*

*La proposta di Andreatta riveste particolare importanza anche perché stabilisce che i contributi saranno concessi anche indipendentemente dal ricorso dei beneficiari al finanziamento da parte di istituzioni creditizie.*

*Ciò significa che anche le società di leasing possono usufruire di tutte le leggi che prevedono agevolazioni e offrire canoni agevolati. Ma la legge dovrebbe essere più precisa su questo punto. Non si può immaginare che la mancanza di una normativa sul leasing (che nell'intervista accadde il ministro di grazia e giustizia Clelio Darida ritiene imminente) possa giustificare dimenticanze di questo genere.*

«L'opportunità di un intervento legislativo organico nel leasing è da tempo avvertita anche da questo ministero nella consapevolezza della enorme diffusione di questo nuovo strumento di intermediazione nella concessione del credito, specialmente a vantaggio delle piccole e medie imprese». È questa l'opinione del ministro di grazia e giustizia Clelio Darida sulle diverse iniziative per giungere a una legislazione sulla locazione finanziaria. Ma a che punto sono in concreto i lavori del governo per giungere a un disegno di legge? Quali connotati giuridici avrà il contratto di leasing? Quale collocazione nell'ordinamento giuridico verrà data alla disciplina del leasing? *Leasing notizie* lo ha chiesto direttamente al ministro di grazia e giustizia Clelio Darida.

**D.** Esiste presso il suo ministero una bozza di disegno di legge sulla locazione finanziaria redatta su suo incarico dal prof. Gustavo Visentini e corredata da osservazioni di esperti e associazioni di categoria. In quale forma questo lavoro sarà utilizzato per disciplinare legislativamente il leasing?

**R.** Di fronte al fenomeno del leasing, che va assumendo da tempo dimensioni sempre più imponenti, il nostro ordinamento non offre che vaghi e saltuari appigli normativi. La dottrina prima e la giurisprudenza poi hanno dovuto fare sforzi per una riconduzione del leasing a questo o quello schema contrattuale tipico senza, peraltro, pervenire a risultati consolidati. Nel frattempo numerosi provvedimenti legislativi si sono succeduti, anche in sede regionale, facendo espresso riferimento al leasing pur senza fornire una disciplina sistematica.

La materia è giunta a sufficiente maturazione non solo grazie all'esperienza



Clelio Darida

del mondo degli affari, ma anche grazie, alla elaborazione degli studiosi del diritto, sicché sembra improcrastinabile l'impegno del governo di affrontare il problema della configurazione giuridica precisa del leasing sviluppandone al contempo un'adeguata disciplina.

A tale scopo questo ministero ha dato incarico al prof. Gustavo Visentini di realizzare uno studio «ad hoc». I risultati

(continua a pag. 2)

Concludo il tema “legge leasing” ringraziando l’attuale Consiglio e i Presidenti Assilea che si sono succeduti negli ultimi 9 anni per il prezioso supporto fornito all’Associazione per ottenere questo risultato. Una legge NON per le società di leasing ma PER il leasing, uno strumento che - numeri alla mano - sta concretamente contribuendo alla ripartenza dell’economia, spingendo le aziende a investire. Lo dimostrano i dati a doppia cifra dello stipulato di settembre, così come i numeri resi noti dal Ministero dello Sviluppo Economico sulle prenotazioni degli investimenti in beni strumentali Nuova Sabatini ordinaria: oltre 4,5 miliardi di euro di cui oltre il 62% leasing e 38% finanziamenti bancari.

E mentre la BCE continua ad utilizzare carota e bastone nei confronti degli operatori bancari e finanziari, mi permetto di mandare un “messaggio ai naviganti” richiamando due autorevoli e recenti interventi che confermano che investire nel leasing in Italia è possibile:

- l’articolo del prof. Mario Comana, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari alla LUISS Guido Carli di Roma, a commento delle linee guida BCE sugli NPL (“Per far fronte ai nuovi requisiti BCE sugli NPL si provi ad applicare la legge sul leasing su Sole 24 Ore del 10 ottobre 2017);
- la nota diffusa lo scorso luglio da Moody’s in tema di ABS SME in cui si afferma chiaramente che le operazioni di leasing su clientela PMI italiane da loro analizzate hanno tassi di default e di inadempienza più bassi rispetto alle operazioni loan su clientela PMI <sup>1</sup>.

di tale studio sono contenuti in un ricco e voluminoso dossier comprendente, tra l’altro, un progetto corredato da relazioni e osservazioni provenienti da vari organismi del settore.

Tale studio, pervenuto durante l’estate scorsa, è stato sottoposto all’esame dell’ufficio legislativo il quale ha già formulato rilievi ed osservazioni in vista dell’approntamento di un vero e proprio schema di disegno di legge organico su tutta la materia. In tale prospettiva si terrà conto, oltre che del prezioso contributo fornito dal prof. Visentini, anche di altri studi, tra cui quello curato dal prof. Piero Schlesinger, sui quali la rivista «Leasing notizie» ha dato ampie notizie. Saranno inoltre tenute nel debito conto le proposte di legge che sono state presentate in parlamento sull’argomento (tra queste merita particolare attenzione il cosiddetto progetto De Carolis del 25/7/79 ed altre iniziative legislative del 1973 e del 1976). Utili spunti inoltre potranno essere tratti dalla legislazione esistente in alcuni paesi europei.

**D. Mettendo a confronto il testo Visentini con quello Schlesinger (preparato in collaborazione con l’Abi) risultano diversità di soluzioni su punti qualificanti la disciplina, come per esempio prevedere o non una durata minima dei contratti. Qual è il suo orientamento?**

**R.** Su alcune scelte particolari rispetto alle soluzioni fornite dal testo Visentini, dal testo Schlesinger o anche dagli altri testi prima ricordati, l’orientamento del ministero non può dirsi ancora definitivo. Ciò che preme anzitutto, in questa fase di elaborazione di un nuovo strumento normativo, è di delineare in termini quanto più precisi i connotati giuridici e strutturali del contratto di leasing in maniera da esaltarne in particolare l’essenziale funzione di intermediazione finanziaria rispetto alla originaria struttura locatizia. Solo attraverso questa premessa potrà pervenirsi a una completa e adeguata precisazione della rispettiva posizione giuridica delle parti

coinvolte nel leasing: locatore-finanziatore, conduttore-utilizzatore, e venditore del bene oggetto del contratto. A tal fine l’ufficio legislativo sta studiando in via alternativa due definizioni del leasing.

**D. Un’altra differenza riguarda la regolamentazione o non del lease-back. Qual è la sua opinione?**

**R.** Per il lease-back, ovvero la locazione finanziaria su beni ceduti dallo stesso conduttore in vista della locazione non sembra opportuna un’apposita regolamentazione dal momento che tale contratto, riconducibile in sostanza a un contratto di vendita a scopo di garanzia, può celare un vero e proprio patto commissorio espressamente vietato dall’art. 2744 del codice civile.

**D. Ancora un’altra differenza riguarda la vigilanza o non sulle società di leasing. Qual è la sua opinione?**

**R.** La natura essenzialmente finanziaria del contratto di leasing e il particolare ambito in cui esso si è sviluppato rendono probabilmente opportuna una disciplina che assicuri la vigilanza sulle società di leasing. A questo proposito potrebbe ipotizzarsi anche l’istituzione di appositi albi per le società di leasing.

**D. È dal 1973 che le società di leasing chiedono una normativa. Quanto tempo passerà ancora prima che le proposte al vaglio del suo ministero possano diventare legge?**

**R.** Non è possibile formulare una previsione in termini esatti.

**D. Ritene che il disegno di legge del suo ministero debba essere concertato con quello del tesoro al fine di studiare l’eventualità di aggiungere norme che agevolino il finanziamento diretto delle società di leasing?**

**R.** Indubbiamente un provvedimento che, partendo dalla predetta natura finanziaria del contratto di leasing, intro-

duca forme di controllo anche per le inevitabili interferenze con l’attività bancaria e creditizia in genere, richiederebbe il concerto con le altre amministrazioni più interessate. Tra queste, il tesoro ed eventualmente anche le finanze.

**D. Quale ritiene possa essere la collocazione più idonea della disciplina del leasing: il codice civile o una legge speciale?**

**R.** Se al contratto di leasing si riuscirà a dare una disciplina che vada oltre l’ambito relativo ai rapporti interprivati delle parti, secondo quanto sembra emergere dai progetti che sono allo studio del ministero, sarà necessaria una apposita legge speciale. Un collocamento della fattispecie nel codice civile potrebbe peraltro rappresentare un primo graduale passo, utile ad assicurare un primo risultato sistematico che favorirebbe, forse, maggiormente l’ulteriore sviluppo di una normativa speciale.


**D. Esiste una proposta di legge (Camera dei Deputati n. 2088 Citaristi e altri) che prevede l’estensione al leasing delle agevolazioni contenute nella legge Sabatini. Qual è il suo parere?**

**R.** La Legge Sabatini ha avuto una concreta efficacia e correttezza applicativa. Essa, tuttavia non ha mai potuto essere utilizzata per carenza di specifiche disposizioni che consentissero l’estensione delle agevolazioni ivi previste anche alle operazioni di locazione finanziaria non espressamente contemplate nel contesto di tale legge. Per risolvere questo genere di problemi la proposta Citaristi e altri, consentendo gli interventi del Mediocredito in funzione agevolativa anche nei confronti delle società esercenti la locazione finanziaria indicate con decreto del ministero dell’Industria di concerto col ministero del tesoro (art. 3 u. c.), potrebbe certamente rappresentare un utile base di lavoro.

1. “On average, Italian SME lease transactions that we have rated have lower default and delinquency rates compared to SME loan transactions”.

# Una legge per il Leasing

*“Era necessario fare chiarezza non solo per chi eroga il finanziamento ma anche per l'utilizzatore.”*  
Così apre il convegno sul leasing, al **Salone Nautico di Genova**, **Cosimo M. Ferri**  
**Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia.**




Ed è proprio nella parola “chiarezza” che può racchiudersi il senso della riforma. Come da un lato, infatti, il legislatore quando parla di riforma societaria pone l'attenzione rivolgendosi alle imprese in crisi, per prevenire possibili ostacoli nei confronti dei creditori oltre che dell'impresa stessa, così anche nel leasing si è avvertita la necessità di dare delle risposte non solo ai creditori ma anche agli utilizzatori dei beni.

La stima dei beni, il grave inadempimento, il ruolo del perito, sono tutti elementi, come sottolineato dallo stesso sottosegretario, visti con favore dallo stesso investitore, anche estero, perché creano un equilibrio tra le banche/intermediari finanziari e chi vuole ottenere un finanziamento: *“la norma tutela, non crea una sproporzione nel rapporto”*. E proprio gli elementi “di equilibrio” sono stati ampiamente discussi in seno ad un gruppo di lavoro associativo costituito con l'obiettivo di analizzare gli impatti della nuova disciplina.

Ciò che auspica maggiormente il settore è una chiara ed univoca identificazione del contratto di locazione finanziaria che faccia ridurre il contenzioso e venir meno la dicotomia tra leasing traslativo e di godimento.

E se da un lato è stata riconosciuta alla norma la capacità di fotografare, nella definizione, uno schema contrattuale oramai consolidato nella prassi di mercato, dall'altro sono stati però evidenziati alcuni aspetti dibattuti e meritevoli di approfondimento.

Innanzitutto le modalità di vendita del bene in caso di inadempimento



dell'utilizzare: la macchinosa modalità di vendita, infatti, sembra ben prestarsi alla categoria dei leasing immobiliari ma crea non poche difficoltà operative per i beni di piccolo taglio per i quali la scarsa celerità di vendita o possibili danni sul bene possono mettere a rischio il buon esito della vendita del bene stesso.

Inoltre, di fatto, quello che il legislatore riconosce dal tenore letterale della norma è il debito residuo in linea capitale oltre la quota interessi prevista nel riscatto. Non è però chiaro se esiste la possibilità per le società di leasing di poter chiedere il risarcimento del danno per intero (danno emergente e lucro cessante) all'utilizzatore.

La Banca d'Italia impone a banche/intermediari finanziari una provvista in linea sugli impieghi, tale provvista ha un costo che risulta più alto nel caso in cui sovviene una risoluzione: negare alla banca/intermediario finanziario la possibilità di ottenere un pieno risarcimento del danno esporrebbe il proprio capitale a rischi ingenti, contrastando di fatto con quanto imposto dalla stessa Autorità di vigilanza.

Ma, al di là di taluni aspetti critici, come precisato dallo stesso onorevole Ignazio Abrignani, la norma, generica su alcuni aspetti e fin troppo specifica in altri, ha il beneficio di aver dato una *“chiarezza sostanziale a questo strumento finanziario”*. Si apre una nuova fase sugli aspetti patologici, come nel caso di grave inadempimento, lasciando di certo alcuni dubbi su aspetti non disciplinati.

*“Il leasing è una forza propulsiva della finanza di impresa e la qualificazione giuridica del contratto di leasing – ha precisato il senatore Luigi Marino, relatore in Senato al ddl Concorrenza, intervenuto al salone nautico in collegamento audio – è stata una esigenza volta a dare al contratto di locazione finanziaria una maturità legislativa”*.

Maturità legislativa che sicuramente dovrà essere analizzata e applicata dal settore finanziario ma che tra le tante incertezze di certo fa chiarezza su aspetti sostanziali del rapporto.



Enrico Duranti e Gianluca De Candia



Francesco Porcarelli (Corimac), On.le Ignazio Abrignani, Alberto Sandrini (Unicredit Leasing), Enrico Duranti (ICCREA Bancalmpresa), Piero Biagi (BCC Lease), Gianluca De Candia (ASSILEA)



Cosimo M. Ferri (Min.Giustizia) e Enrico Duranti (ASSILEA)

# Finalmente la legge su Leasing!!

Il contratto di leasing viene ad assumere per la prima volta la connotazione di contratto tipico



Marco Filesi  
Avvocato del foro di Roma  
membro della Rivista Giuridica  
Ex Parte Creditoris

Con la legge 4.08.2017 n. 124, ai commi dal 136 al 140 dell'art. 1, è stata contenuta la disciplina generale sulla loca-

zione finanziaria, evento quest'ultimo atteso da anni dagli operatori del settore, visto che il trattamento giudiziale del rapporto è stato fin qui disciplinato, caso per caso, dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, il cui cammino, a partire dagli anni 80, è stato spesso oggetto di non univoche interpretazioni.

Il tratto distintivo più eclatante, all'interno di quella che possiamo definire la prima vera fonte ufficiale di diritto nella materia in commento, è senz'altro rappresentato dalla connotazione di contratto **tipico**, il contratto di leasing, rispetto a quella **atipicità** storica, che riponeva i principali ragionamenti sulla esatta qualificazione giuridica del rapporto, sul sempre criticato richiamo alle norme disciplinanti la vendita con riserva della proprietà ex art. 1526 c.c., tali da contraddire in radice la natura prettamente finanziaria dello stesso rapporto, sul richiamo alla autonomia

contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., oltre che sul richiamo alla nota convenzione Unidroit di Ottawa sul leasing internazionale del 26 maggio 1988, poi ratificata dallo Stato Italiano con la Legge n. 259 del 14 luglio 1993, che gli operatori più attenti richiamavano solo al fine di affermare la inesistenza, all'interno del contratto di locazione finanziaria, di una posizione di vantaggio ingiustificato del concedente, sulla parte utilizzatrice dei beni.

Una terza fonte si aggiungeva a partire dall'anno 2006 nella sede speciale del diritto fallimentare, con la introduzione e quindi dell'art. 72 quater L.F. nei rapporti leasing-fallimento e 169 bis L.F. nei rapporti leasing-concordato preventivo, ma il problema relativo ad una disciplina univoca del contratto di locazione finanziaria, non era mai stato comunque risolto, né dal legislatore, né ed in particolare dai giudici della legge, dato il richiamo e proprio alla speciali-

tà da un lato della legge fallimentare rispetto alle norme di diritto comune, oltre che dal richiamo, dall'altro, a fonti quali la già citata convenzione Unidroit di Ottawa, che solo a titolo argomentativo potevano essere motivo di illustrazione, con la esposizione delle difese di stretto diritto nelle competenti sedi giudiziarie.

Passando in rassegna le nuove norme, osserviamo quindi che:

- Il comma 136 dell'art. 1 della legge 124/17, *intende per locazione finanziaria il contratto con il quale la Banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del T.U. di cui al D.LGS 1.9.1993 n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.*

il contratto di locazione finanziaria viene pertanto inquadrato, una volta per tutte, quale contratto di durata, il cui accesso, ex latu creditoris, è esclusivamente riservato ad una banca o agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 T.U. Legge Bancaria; si enfatizza l'obbligo da parte del lessor di acquistare o far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che assume tutti i rischi sia in merito alla scelta del bene di proprio interesse

come della scelta del fornitore, sia delle modalità con le quali lo stesso bene dovrà venire ad esistenza (come è tipico nel c.d. leasing ad aedificandum).

Nel paragrafo ultimo dello stesso comma 136, si enfatizza invece il diritto per l'utilizzatore di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito, *con l'obbligo* di restituire lo stesso bene, in caso di mancato esercizio del diritto.

Per decenni la giurisprudenza di merito si è posta il problema relativo all'esercizio della opzione di riscatto del bene, da parte del lessee, quale evento necessitato o meno, riconducendo parte della dottrina la natura non necessitata dell'esercizio della opzione, alla natura finanziaria e di godimento del contratto di leasing, di contra la tesi esposta da altra parte della dottrina, che intravedeva nella natura di atto pressochè necessitato, i crismi della locazione finanziaria traslativa, tale da consentire il richiamo, per relationem, all'art. 1526 c.c., disciplinante però, lo abbiamo già scritto, altra fattispecie tipica, ossia il contratto di vendita con riserva della proprietà.

Ora, con la previsione univoca riservata all'utilizzatore di esercitare il diritto di acquisto del bene ad un prezzo prestabilito, viene inesorabilmente a cadere ogni indagine *psicologica* ed ex ante, in merito alla effettiva intenzione delle parti alla data di conclusione dell'accordo;

- *Il comma 137 dispone invece che costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing*

*immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.*

La norma in commento, in buona sostanza, dispone in merito alla gravità dell'inadempimento, con la indicazione dei diversi minima, afferenti il primo il leasing immobiliare, il secondo tutti gli altri contratti di locazione finanziaria, oltre i quali trova applicazione l'istituto dell'inadempimento alle obbligazioni pecuniarie; l'inciso, *anche non consecutivi*, è senz'altro a vantaggio della parte concedente, tale da evitare strumentali pagamenti *a singhiozzo* da parte dell'utilizzatore, nel corso del rapporto; la stessa norma dovrà quindi essere oggetto di opportuno adeguamento da parte delle società di leasing all'interno dei propri modelli standard di contratto, visto che ad oggi, proprio a causa della inesistenza di una codificazione del leasing, le parti contraenti si avvalevano dei principi della autonomia negoziale, con la previsione che anche il mancato pagamento di un solo canone nel corso del rapporto, a titolo esemplificativo, consentisse la spendita delle clausole risolutive espresse di cui all'art. 1456 c.c., da parte del *lessor*

Va certamente detto che la giurisprudenza di merito ha sempre costantemente salvaguardato il predetto principio di autonomia contrattuale, a favore del lessor, nel rispetto dell'art. 1322 c.c., riconoscendone la validità giuridica, tale da escludere ogni indagine come riservata al giudice di merito, in concorso con le clausole di cui all'art. 1456 c.c., ad oggetto la gravità o meno dell'inadempimento dell'utilizzatore;

oggi però con la entrata in vigore della nuova legge, il legislatore ha dato una definizione esatta di *gravità dell'inadempimento*, tale da non consentire alcuna modifica in peius del concetto di gravità, nei confronti dello stesso utilizzatore. Il comma 137 dell'art. 1 della Legge, dà inoltre una definizione di grave inadempimento dell'utilizzatore che, a parere di chi scrive, è essenzialmente circoscritta all'inadempimento alle obbligazioni pecuniarie che derivano dalla sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria; in buona sostanza, nulla osta affinché, sempre nel rispetto della autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., possano le parti contraenti convenire altri casi di risoluzione dello stesso rapporto, laddove conseguenza di inadempimenti da parte dell'utilizzatore, diversi dal mancato pagamento dei canoni. Se è vero quin-

di che gran parte dei modelli standard dei contratti di leasing, dovranno opportunamente essere modificati al fine di dare contenuto al principio di "grave inadempimento" come analiticamente precisato dal comma 137 dell'art. 1, giacché palesemente nulla apparirebbe una clausola, nella fattispecie della risoluzione contrattuale, che non rispetti il dato numerico e quantitativo riferito al numero dei canoni insoluti, all'interno delle diverse tipologie di leasing immobiliare e/o strumentale, laddove, altri casi di risoluzione contrattuale, diversi da quelli afferenti semplicemente il mancato pagamento dei canoni, potranno invece essere oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito, nel rispetto del principio della eventuale *"scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte"*, ex art. 1455 c.c., come previsto dal nostro ordina-

mento giuridico.

Altro elemento che emerge da una lettura sistematica delle norme in commento, attiene alla possibilità, da parte del lessor concedente, di procedere comunque al recupero dei crediti maturati in costanza di rapporto, anche laddove il contratto di leasing non sia stato ancora risolto ai sensi del comma 137 dell'art. 1 della Legge 124/17. In buona sostanza, sarà sempre possibile ricorrere al rito monitorio ex art. 633 e ss. c.p.c., al fine di recuperare i crediti, allo stato degli atti maturati, laddove persistente la morosità nel pagamento dei canoni di locazione finanziaria.

Emerge a questo punto l'importanza della redazione da parte delle società di leasing, della lettera di risoluzione del contratto che dovrebbe opportunamente prevedere, fin dall'inizio, la anticipata rappresentazione alla parte



utilizzatrice, delle vicende che derivano dalla risoluzione contrattuale; prima fra tutte, il diritto riservato al concedente di vedersi restituito il bene da un lato, con l'obbligo dell'utilizzatore alla restituzione dello stesso bene, dall'altro; eliminata in radice ed ex lege, qualunque pretesa ritentiva sullo stesso bene, da parte del lessee. Con la stessa comunicazione comminatoria della risoluzione contrattuale, opportunamente esponendo la parte concedente all'utilizzatore, le articolate fasi relative alle modalità di vendita o riallocazione del bene, come espressamente disciplinate dal comma 139 dello stesso art. 1, tale da consentire la formazione di un carteggio inter partes che esponga, ab initio e nel rispetto del contraddittorio, tutte le conseguenze della risoluzione, le conseguenze che derivano dalle atti-

vità di vendita o riallocazione del bene, le eventuali aspettative riservate all'utilizzatore in sede di rendiconto della gestione avente ad oggetto la vendita e/o riallocazione del bene, nel rispetto, aggiungiamo, anche dell'art. 1227 c.c., che mira a quel dovere di cooperazione del creditore, atto ad evitare l'aggravamento del danno già subito.

Sotto il profilo invece squisitamente processuale, è senz'altro rilevante quanto disposto al paragrafo ultimo del medesimo comma 139 dell'art. 1, laddove il legislatore scrive che *“nella procedura di vendita o ricollocazione, il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità, adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore”*; da tale lettura può senz'altro derivare un

più deciso approccio alla disciplina del rito cautelare d'urgenza ex art. 669 bis e ss. c.p.c., in luogo del rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., allorché l'azione giudiziaria si concentri sulla richiesta di ordine di riconsegna degli immobili. Nella ipotesi ed infatti di inadempimento alle obbligazioni pecuniarie, nella gravità come definita dal comma 138 dell'art. 1, nessun dubbio sulla sussistenza pressoché pacifica, del *fumus boni juris*. Il *periculum in mora*, a questo punto e però, ben potendo essere prospettato e motivato da una società concedente al giudice del cautelare, dopo una già comminata risoluzione, con il richiamo agli obblighi riservati ad esso stesso concedente, come descritti dal paragrafo ultimo del comma 139 dell'art. 1, laddove precluse le modalità di vendita o di collocazione



dei beni immobili, dall'atteggiamento meramente ostruzionistico o dilatorio della parte utilizzatrice. I criteri di *celerità, trasparenza e pubblicità* depongono, in buona sostanza, sul rafforzamento del requisito del periculum in mora, nelle fasi squisitamente cautelari. Direttamente dalla Legge, stando così le cose, discenderebbero i due presupposti fondamentali, per i fini dei ricorsi al rito d'urgenza;

- con il comma 138, *si prevede invece che in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare di canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonchè le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.*

Nulla quaestio, con la lettura della norma in commento, in merito al diritto alla restituzione del bene come invocata dal concedente in conseguenza di una risoluzione contrattuale per inadempimento, così venendo meno

una volta per tutti, comportamenti di evidente illegittima natura ritenitiva, che spesso si sono visti discutere all'interno delle aule di merito, come posti in essere dagli utilizzatori, in via di eccezione, nella ipotesi di contestazione delle comminate risoluzioni. Viene affermato e cioè una volta per tutte, il diritto di proprietà, pieno, del bene o dei beni in favore del lessor, così come viene affermato, una volta per tutte, il diritto di credito pieno riservato al lessor nei confronti del lessee, anche all'esito della vendita o altra collocazione del bene recuperato post risoluzione contrattuale e rappresentato, detto diritto pieno di credito, non solo dai canoni scaduti ed insoluti alla data della risoluzione, ma anche dei canoni a scadere, (seppure solo in linea capitale) e del prezzo pattuito per l'esercizio della opzione di acquisto; a detto diritto pieno di credito, aggiungendosi anche le spese anticipate tempo per tempo dal lessor per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. In buona sostanza l'obbligo di corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione dei beni, è obbligo che non può prescindere dalla preventiva verifica in merito alla soddisfazione integrale ed effettiva del credito, tutto maturato in favore del lessor, venendo così a cadere inesorabilmente. qualunque richiamo all'art. 1526 c.c.

Con la introduzione della legge 124/17, inoltre, sarà sempre più improbabile se non impossibile il richiamo, da parte dei giudici di merito, all'istituto della riduzione della penale contrattuale, ex art. 1384 c.c., visto che il diritto al

recupero pieno di tutto il credito effettivamente maturato dal lessor all'esito di una risoluzione, discende espressamente dalla nuova legge.

In questi termini ed anche alla luce della predetta argomentazione, dovranno quindi opportunamente essere rivisti e/o integrati i dettati contrattuali di riferimento standard, applicati dalle società di leasing;

- Il comma 139 dell'art. 1 dispone che ai fini di cui al comma 138, *il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile fare riferimento di predetti valori, procede alla vendita su una base della stima effettuata da un perito scelto dalle parti do comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore;*

- Il comma 140 dell'art. 1 dispone inve-

*ce che restano ferme le previsioni di cui all'articolo 72 quater del Regio Decreto 16.03.1942 n. 267 e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'art. 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della Legge 28.12.2015 n. 208.*

Opportuno, ancora a parere di chi scrive, è il richiamo congiunto ai commi 139 e 140 dell'art. 1 della Legge 124/17, nella parte in cui viene espressamente disciplinata la modalità di vendita dei beni all'esito delle comminate risoluzioni contrattuali, con un meccanismo più garantista le ragioni dell'utilizzatore.

Negli anni passati, era nella esperienza pratica, diverse società di locazione finanziaria nazionali erano già ispirate, all'interno dei dettati contrattuali di riferimento standard, agli obblighi di informativa dell'utilizzatore, nella ipotesi di vendita dei beni.

Alcuni regolamenti di interessi prevedevano addirittura l'obbligo da parte del lessor di segnalare all'utilizzatore quali offerte avesse ricevuto per l'acquisto dei beni recuperati, il quantum delle stesse offerte, riconoscendo all'interno della stessa informativa all'utilizzatore la facoltà di ricercare eventuali acquirenti che potessero offrire importi maggiori rispetto a quelli proposti dagli aspiranti acquirenti alla parte creditrice, sempre in linea con il principio mutuato dalla lettera dell'art. 1227 c.c., di cooperazione da parte del lessor al fine di evitare l'aggravamento del danno, con l'invio e da ultimo, sempre da parte del lessor all'utilizzatore, anche di un telegramma, che preannunciava l'imminente vendita ad un soggetto

terzo del bene, con l'importo che sarebbe stato indi ricavato.

La circostanza che il legislatore al comma 140 dell'art. 1, abbia disposto che restano ferme le previsioni di cui all'art. 72 quater L.F., rende addirittura più garantista, stando così le cose, le procedure di vendita afferenti i rapporti in bonis, rispetto alle procedure di vendita previste all'art. 72 quater, con la integrazione inserita dall'art. 4 del D.Lgs 12.09.2007 n. 169.

Nel secondo caso infatti il legislatore del fallimento dispose e soltanto che la vendita o altra collocazione del bene, avvenisse *a valore di mercato* e detta semplice espressione, ictu oculi, è molto meno complessa rispetto all'articolato iter previsto dal comma 139 dell'art. 1, con il pacchetto delle garanzie riservate all'utilizzatore, fino alla espressione di una preferenza vincolante ai fini della nomina di un operatore esperto.

Quale sarà ora lo scenario immaginabile nelle diverse sedi giudiziali, stante l'evidente differenza di contenuto sulla materia della vendita o ricollocazione dei beni?

Quanto disposto dal comma 139 dell'art. 1 della Legge 124/17, sarà applicabile o meno nei rapporti con le procedure concorsuali?

Interverranno o meno le curatele fallimentari, quali rappresentanti dell'impresa, a far valere le maggiori garanzie in favore dell'utilizzatore come previste al comma 139, rispetto alla espressione sicura, ma senz'altro meno articolata, contenuta all'interno dell'art. 72 quater L.F.?

Solo con l'esperienza pratica si potrà verificare se le norme di diritto comu-

ne, in questo caso, prevarranno sulle norme speciali, giacché evidentemente più favorevoli al lessee.

Rilevante ed inevitabile inoltre è il richiamo alla nota Sentenza n. 2538 del 9.2.2016 della Suprema Corte di Cassazione, con la quale i giudici della legge avevano pressoché imposto al lessor, nella ipotesi di risoluzione anteriore al fallimento, la proposizione di una domanda di ammissione al passivo completa in tutte le sue richieste, nascenti dalla applicazione dell'art. 1526 c.c., con la previsione e quindi di dover restituire il lessor alla procedura tutti canoni versati dall'utilizzatore, dietro la riconsegna del bene alla società di leasing e con la possibilità di esigere, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1453 comma 1 c.c., la differenza tra l'intero corrispettivo contrattuale a carico dell'utilizzatore con il valore del bene, secondo i prezzi correnti al tempo della liquidazione.

Senonché, lo abbiamo già visto, la legge 124/17 preclude, una volta per tutte, il richiamo al diverso istituto della vendita con riserva della proprietà di cui all'art. 1526 c.c.; in buona sostanza imponendosi a questo punto la necessità di una seria riflessione sul mantenimento o meno, come previsto da ultimo dai giudici della legge, di un differente trattamento ai contratti di leasing risolti in epoca precedente alla apertura del concorso, rispetto ai contratti ancora in corso alla data del fallimento. Torna e cioè alla luce quanto già più volte esposto da parte della dottrina in merito all'art. 72 quater L.F., che ad avviso di molti consentiva ex sé la eliminazione di ogni discrimen tra le figure

di leasing finanziario di godimento e leasing finanziario traslativo, dichiarando con l'avvento della norma speciale l'esistenza di un unico ed esclusivo tipo contrattuale, scevro da ogni indagine interpretativa del contenuto, esaltando esclusivamente la prevalente natura di finanziamento per l'impresa, quale connotazione fondamentale di esso negozio giuridico. La sentenza n. 2538/16, in buona sostanza, appare perdere ogni utilità, proprio con la introduzione della Legge 124/17. Non avrà quindi più ragione di esistere l'orientamento nomofilattico cui aspirava la Suprema Corte, giacché il richiamo ancora oggi all'art. 1526 c.c., apparirebbe del tutto illegale. Dovremo allora attendere cosa i giudici della legge riterranno di conservare della Sentenza in commento, se cioè eliminarne del tutto il richiamo e l'ambito applicativo,

o se pure limitarne la portata esclusivamente al trattamento diverso riservato ai contratti ancora in corso alla data del fallimento, rispetto ai contratti già risolti alla stessa data ma, giova ancora ribadirlo, escludendo in radice qualunque richiamo all'art. 1526 c.c..

Una ultima considerazione merita l'ambito di applicazione della Legge 124/17 ai rapporti di locazione finanziaria: A) nulla quaestio quanto ai nuovi rapporti che saranno posti in essere in epoca successiva alla entrata in vigore della Legge; nulla quaestio, sempre a parere di chi scrive, anche per quei rapporti già risolti alla data di entrata in vigore della Legge ma le cui modalità operative riferite alla vendita e/o riallocazione dei beni, come disciplinate dal comma 139 dell'art. 1 della Legge in esame, non siano state ancora attuate tra le parti del rapporto; se è vero e cioè che nel-

la fattispecie in commento, trova applicazione l'art. 11 delle preleggi, sulla efficacia della Legge nel tempo, non v'è dubbio che con la introduzione della Legge 124/17 non siamo in presenza di una mera ipotesi di *jus superveniens* modificativo un trattamento già per legge previsto dall'Ordinamento Giuridico nella fattispecie del leasing, bensì in presenza di una Legge che va a sovrapporsi al trattamento riservato fin qui dalle pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità, così potendo equipararsi l'introduzione della Legge 124/17 ai commi 136-140, alla differenza sostanziale tra sistemi giuridici di *common law* e di *civil law*, **ove il secondo, prevarrà sul primo.**

Una svolta storica, non v'è dubbio, la legge 124/17.



# Il successo del salone si specchia nel Leasing



Roberto Neglia

148.000 visitatori (+16,5%), 3.400 prove in mare e 1.100 imbarcazioni esposte. E' stato un grande Salone Nautico di

Genova, quello del 2017, e c'è stato molto Leasing al Salone, a conferma di un binomio diporto-locazione finanziaria che torna a crescere. *"I numeri e il successo di questa 57ma edizione dedicata a Carlo Riva"* - ha spiegato la Presidente di UCINA Confindustria Nautica, Carla Demaria - *"sono lo specchio di un settore in ripresa: nel 2016 l'industria del diporto ha registrato un fatturato pari a 3,44 miliardi di euro, con un 18,6% in più rispetto al 2015"*. Anche nel 2017 è prevista una crescita a doppia cifra.

In occasione della presentazione del Rapporto *"Nautica in Cifre"* - il compendio dei dati di settore patrocinato dal Ministero dei Trasporti giunto alla 38ma edizione - Assilea, Fondazione Edison, UCINA e il Viceministro dell'Economia e delle Finanze, Luigi Casero, hanno commentato i dati di settore. *"Va sottolineata la crescita del mercato interno al +21,8% e - soprattutto - l'incremento del 25% del numero dei contratti*

*di leasing nautico"* - ha evidenziato nel suo intervento il Presidente di Assilea, Enrico Duranti, entrando subito nel concreto dei numeri. *"Cresce anche l'utilizzo di questo strumento da parte della nautica commerciale - il noleggio per intenderci - che lo utilizza sempre di più per acquisire barche nuove"*. Anche per il 2017 i numeri sono positivi, con una crescita dei contratti che nei primi otto mesi dell'anno è superiore al 50% rispetto all'anno precedente. In particolare si registra un aumento del taglio medio delle operazioni, che passa da 766 mila euro a 1 milione e 350 mila euro. Ben 11 su 17 operatori dichiarano di performare meglio rispetto allo stesso periodo del 2016. Da segnalare che la crescita si è sviluppata intorno ai big player con i primi cinque operatori del mercato che coprono l'80% dello stipulato, rispetto al 67% registrato nel 2016. Complessivamente lo stipulato del leasing nautico lo scorso anno ha superato i 300 milioni

di euro, un valore che, anche se ancora lontano dal livello pre-crisi, è comunque raddoppiato nel giro di pochi anni e rappresenta il superamento di una importante soglia psicologica. Sempre guardando ai dati 2016, si nota una ripresa vivace del numero dei contratti a fronte di un 2015 nel quale si era assistito a un aumento più marcato solo nei volumi. Nell'anno passato si è assistito anche una ripresa del leasing nautico commerciale, che ha visto salire il proprio peso sul comparto della nautica al 13,7%, con incrementi a due cifre sia sul numero, sia sui valori dei contratti.

*“Non crescono solo i costruttori medi e i grandi”* - ha spiegato Stefano Pagani,

Responsabile dell'Ufficio studi Ucina *“se durante la crisi il mercato del fuoribordo si limitava alla sostituzione del motore, oggi vediamo una significativa progressione della vendita di nuovi propulsori e nel packaging scafo-motore”*. Positivi, sulla scia degli anni scorsi, anche i dati sull'export, settore che ha reagito meglio alla crisi passata, grazie all'eccellenza della produzione italiana. *“Questi dati della nautica esprimono energia”* - ha commentato il Prof. Marco Fortis, economista e Vicepresidente della Fondazione Edison - *“l'economia mondiale è in ripresa e in questo contesto, l'Italia non è più il fanalino di coda. Al di là delle previsioni del PIL di fine anno, il primo*

*semestre parla chiaro: l'Italia è seconda nel G7 e il distacco con la Germania si è ridotto a pochi decimali e senza che l'Italia stia facendo un alto utilizzo della spesa pubblica”*. Anche l'occupazione è *“ripresa in modo clamoroso”* e gran parte di questa crescita è avvenuta nel settore dei posti di lavoro fissi a tempo indeterminato. *“Altri settori dell'economia italiana sono in crescita, ma la nautica sta andando oltre le previsioni”*.

*“Abbiamo superato i danni dei periodi neri”* - ha sottolineato Duranti - *“e non possiamo che augurarci che la spinta offerta dal leasing al PIL trovi riflesso anche nella nautica. A questo proposito”* - ha ricordato - *“la creazione di un ar-*





*chivio telematico sarebbe molto utile, perché in passato abbiamo avuto problemi e non possiamo rinunciare ad avere questo*

*fondamentale strumento informatico". Gli ha subito fatto eco il Viceministro Casero confermando che "il settore me-*

*rita supporto, perché pochi in Italia crescono con i suoi ritmi, e dobbiamo usare questo scorcio di legislatura per adottare*





*alcune semplificazioni e trasferire anche sul leasing nautico la spinta che il leasing sta dando alla crescita tramite Nuova Sabatini e Industria 4.0”.*

Nella giornata “tecnica” del lunedì si è tenuto, sempre presso il Nautico, il Leasing Forum “*La nuova disciplina del leasing è legge, le prospettive*”, dove sono intervenuti fra gli altri il Sottosegretario alla Giustizia, Cosimo M. Ferri, che ha seguito la riforma per il Governo, il Sen. Luigi Marino, Relatore alla Legge sulla Concorrenza, il Direttore generale Assilea, Gianluca de Candia, con Piero Biagi, Direttore Generale BCC Lease, Alberto Sandrini, Head of Legal and Corporate Affairs UniCredit Leasing, e Francesco Porcarelli, Consigliere e Procuratore Corimac.

## I NUMERI DEL NAUTICO 2017

**148.228** visitatori (+16,5%)

**3.428** prove in mare

**1.100** imbarcazioni esposte

**884** brand presenti

**70** nuove aziende espositrici

**32** paesi rappresentati

**84.000** visualizzazioni twitter

**44.500** followers Facebook

**5.520** uscite media

**800** giornalisti italiani accreditati

**120** giornalisti esteri accreditati

**300** clip tv

**60** ore di servizi dedicati

**+2.500** passeggeri in aeroporto

**+153** voli privati

**+60** eventi in città

## QUALITÀ E TRACCIABILITÀ DEI DATI

### COME RISPETTARE LA DIRETTIVA SUI REQUISITI PATRIMONIALI (CRD IV)

Tutti gli operatori finanziari, oggi devono adeguarsi alle disposizioni normative sulla **qualità** e la **tracciabilità dei dati** derivanti dalla Direttiva sui Requisiti Patrimoniali e dalle indicazioni del comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria. Ormai è un fatto accettato che i dati e le conoscenze basate sui dati costituiscono un asset fondamentale per un'impresa di leasing, poiché utilizzare dati di scarsa qualità significa disporre di informazioni poco accurate. Questo aumenta il rischio di prendere decisioni di business imprecise o errate, con un impatto negativo sulle performance dell'intera azienda.

**SADAS Srl** da decenni sviluppa soluzioni innovative per il mercato degli operatori finanziari e in particolare delle società di Leasing per le quali ha realizzato le soluzioni Shylock e EasyCREDIT distribuite da Assilea Servizi.

Leader nelle soluzioni di business intelligence e analytics orientate ai controlli di secondo livello, grazie a una tecnologia in grado operare efficientemente su qualunque volume di dati.

**SADAS**, grazie alla comprovata esperienza in progetti di Data Governance e alla collaborazione con esperti di fama internazionale quali Chris Bradley (Presidente DAMA UK e responsabile di SADAS UK), ha sviluppato una **metodologia** che consente di individuare le cause originanti il degradamento dei dati, e le **soluzioni informatiche** che realizzano attività di misura, controllo e quadratura specifiche per i processi di alimentazione di DWH, CRM, ecc., e per le attività di ETL sottostanti.



#### MILANO

Sede Centrale  
via Boschetti 1, Milano  
Tel: +39 02 29017449

#### ROMA

Direzione commerciale  
via Principessa Clotilde 7, Roma  
Tel: +39 06 83089713

#### NAPOLI

Sede Legale, Customer Service,  
Laboratori R&D  
via Napoli 159, Casalnuovo di Napoli (NA)  
Tel: +39 081 8427112 - Fax: +39 081 8427171

#### BATH - UK

Consulenza e Formazione  
1 Priory Close  
Bath, BA2 5AL, UK  
Tel. +44 1225 637004



**SARDAFIDI**  
COOPERATIVA GARANZIA COLLETTIVA FIDI

Da oltre 40 anni,  
diamo valore al valore.

Attività di service accesso  
al Fondo Centrale di Garanzia

Attività di service gestione Nuova Sabatini ter

Consulenza finanziaria d'impresa, check-up aziendale,  
analisi fabbisogni e merito di credito

Redazione business plan aziendali

Consulenza ed assistenza per accesso a contributi  
regionali, nazionali e comunitari

Garanzia e finanza per le imprese

Asseverazione piano economico/finanziario  
per gare in project financing

Contattaci.

[www.sardafidi.it](http://www.sardafidi.it) - Numero Verde 800.899200

# La normativa usura ed i vari “tipi” di interesse



Antonio De Simone  
Avvocato del foro di Napoli  
membro della Rivista Giuridica  
Ex Parte Creditoris



Marco Filesi  
Avvocato del foro di Roma  
membro della Rivista Giuridica  
Ex Parte Creditoris

La storica riforma “antiusura” del 1996 ha inteso disciplinare, secondo criteri oggettivi e sistemi di verifica aritmetica,

la fattispecie del “prestito” a condizioni usuarie, eliminando quel margine di discrezionalità che la normativa pre-

vigente, con il sibillino dettato dell’art. 644 c.p. («*chiunque [...] approfittando dello stato di bisogno [...]*») aveva per anni lasciato al giudizio del caso concreto, con evidenti distorsioni interpretative.

L’introduzione di un “tasso soglia” («*La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari*»), determinato attraverso le rilevazioni trimestrali del Tasso Effettivo Globale Medio per categorie omogenee effettuate dalla Banca d’Italia e trasfuse in decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha, invero, generato non poche criticità interpretative, per la difficoltà di coniugare il dettato normativo astratto con le regole tecniche di determinazione degli indici rilevanti.

Esemplificando, se il quarto comma dell’art. 644 c.p. recita – con vocazione onnicomprensiva – «*per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,*



escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito»<sup>1</sup>, all'asse MEF-Bankitalia spetta poi il compito di dare attuazione pratica a tale disciplina, stabilendo – con proprie direttive – i criteri (istruzioni) in virtù dei quali gli intermediari devono provvedere alla segnalazione del costo dei propri finanziamenti (secondo precise formule, che includono alcune voci di costo, escludendone altre).

Sicché il “corto-circuito” interpretativo si verifica allorché, in sede giudiziale, si intenda verificare l’usurarietà di un finanziamento, includendo nel Tasso Effettivo voci che non erano state inserite *ex ante* nelle rilevazioni trimestrali.

Se è vero che la disciplina, ancor più per effetto dell’interpretazione auten-

tica fornita dal legislatore (art.1, d.l. 394/2000, conv.in l. n.24/2001), ha come proprio fulcro il concetto di “interessi”, pur ammettendo che la coerenza dell’ordinamento dovrebbe riservare a questi un trattamento “omogeneo” in ogni settore normativo, è altrettanto vero che gli stessi interessi possono essere distinti in categorie che, per le peculiarità di ciascuna, impongono una distinta disciplina e/o una differente prospettiva di valutazione.

Invero, venendo al punto cruciale del contenzioso bancario in materia di usura, ovverosia la rilevanza degli interessi di mora, la diversità di natura e funzione di questi ultimi dovrebbe implicarne una diversa considerazione ai fini del raffronto alla soglia di usura, o

meglio l’irrelevanza *tout court* per le verifiche di usurarietà oggettiva, benché l’inciso contenuto nella nota normativa di interpretazione autentica della legge antiusura faccia riferimento agli interessi “a qualunque titolo”.

La prima differenza tra “interessi corrispettivi” ed “interessi di mora” si coglie sotto il profilo ontologico e funzionale: i primi sono dovuti al mutuante a titolo di remunerazione del prestito erogato; i secondi sono legati al ritardo nell’adempimento della prestazione, dunque l’applicazione degli stessi è effetto della rottura dell’equilibrio sinallagmatico del contratto, addebitabile ad un evento patologico legato alla sfera volontaria e/o consapevole del cliente che si rende inadempiente.

Natura giuridica e funzione degli interessi di mora si evincono, a ben vedere, dall’analisi dell’art. 1224, secondo comma, c.c. («Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori»). Il naturale corollario della citata disposizione, infatti, è l’attribuzione agli interessi di mora della natura giuridica risarcitoria.

Questi rappresentano, in altri termini, la «predeterminazione forfettizzata del danno da inadempimento»<sup>2</sup>, assolvendo ad una duplice funzione: da un lato, quella di tenere indenne il creditore dal danno subito per il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione; dall’altro, quella di predeterminare la misura di

1. Vocazione onnicomprensiva confermata dalla disciplina di interpretazione autentica ex art.1, d.l. 29 dicembre 2000 n. 394, convertito nella legge n.24 del 2001, a mente del quale «ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento», facendo così riferimento agli interessi “a qualunque titolo”.

2. In tal senso Trib. Novara, dott.ssa Simona Gambacorta, 8 ottobre 2015, che rinvia a sua volta a Trib. Reggio Emilia, 24 febbraio 2015, entrambe sul *web* in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it).



tale danno e quindi di “proteggere” il debitore, nella misura in cui al creditore è preclusa l’azione per il risarcimento del maggior danno derivante dall’inadempimento.

#### GLI INTERESSI MORATORI DEVONO CONCRETAMENTE SOTTOSTARE ALLE SOGLIE DI USURA?

Analizzando il contesto normativo emerge evidente che il legislatore, all’art. 644 c.p., quarto comma, nel disciplinare le componenti rilevanti ai fini del computo del tasso usurario, ha

previsto che devono considerarsi LE REMUNERAZIONI «a qualsiasi titolo», mentre con la successiva legge di interpretazione autentica (d.l. 394/2000 conv. in legge 24/2001) ha stabilito che si intendono usurari GLI INTERESSI «a qualunque titolo».

Queste due espressioni, benché utilizzate in relazione a punti di riferimento differenti, hanno ingenerato la convinzione che tutti i tipi di interessi siano soggetti alla verifica dell’usura, nonostante la norma primaria continui a far riferimento unicamente agli aspetti

remunerativi e non a quelli risarcitori. È noto lo storico arresto della Corte Costituzionale, con sentenza del 25 febbraio 2002 n.29, che nel respingere l’eccezione di incostituzionalità della legge c.d. di interpretazione autentica, affermò che «rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori».

Sono altrettanto noti i *dicta* della Corte di Cassazione, che risolve “sbrigativamente” la questione degli interessi

moratori, affermandone – sulla scorta della mera interpretazione letterale – la rilevanza ai fini dell'usura.

Tre le pronunce di riferimento:

1. Cass. Civ., 22 aprile 2000 n. 5286 - «*la legge n. 108 del 96 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi*»;
2. Cass. Civ., 4 aprile 2003 n.5324 - «*il tasso - soglia di cui alla citata legge n. 108/96 riguarda anche gli interessi moratori*»;
3. Cass. Civ., 9 gennaio 2013 n. 350 - «*si intendono usurari gli interessi [...] promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori*».

Da ultimo, senza soffermarsi su alcuno degli aspetti controversi della questione, la Cassazione ha confermato che «*in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori*» (Cass. Civ., 6 Marzo 2017, n. 5598). A fronte di tale (apparentemente granitico) orientamento di legittimità, si registra una forte tendenza della giurisprudenza di merito ad invertire suddetto indirizzo interpretativo, valorizzando alcuni punti nodali della questione, mai affrontati dagli Ermellini,

tra i quali i seguenti interrogativi:

1. come si concilia l'inserimento di una voce "risarcitoria" nel calcolo del costo effettivo di un finanziamento, di fronte ad una normativa primaria che si preoccupa di sanzionare l'eccessività dei soli elementi remunerativi?
2. se la soglia di usura non tiene conto (*ex ante*) degli interessi di mora, come garantire oggettività ad un sistema che pretende (*ex post*) di raffrontare anche il tasso moratorio ad una soglia che non lo contempla?
3. ed infine, *quid juris* in caso di riscontro di usurarietà del solo tasso di mora (e non di quello corrispettivo), stante la riconosciuta distinzione ontologica e funzionale delle due componenti e, quindi, la loro acclarata autonomia?

La soluzione, sul piano concreto, va intravista con riguardo al succitato rapporto sinergico tra Bankitalia (organo rilevatore) e M.E.F. (organo formalmente deputato a recepire le segnalazioni della prima e trasferirle in decreti trimestrali, dal quale emerge un punto di partenza imprescindibile: gli interessi di mora non hanno mai fatto parte degli oneri rilevanti per la composizione del Tasso Effettivo Globale Medio.

L'unica indagine effettuata in merito alle maggiorazioni praticate a titolo di mora, è stata svolta dalla Banca d'Ita-

lia, in piena autonomia, a far data dal 2002, all'esito della quale è stato rilevato, come mero dato statistico, che la media delle stesse è pari al 2,1%.

Riflettendo su tale aspetto, la giurisprudenza ha fatto registrare i quattro seguenti orientamenti:

**PRIMA TEORIA:** la giurisprudenza di merito più recentemente affermatasi<sup>3</sup> è dell'avviso che gli interessi moratori non abbiano alcuna rilevanza ai fini delle verifiche di usurarietà oggettiva. *In primis*, per la mancanza di una soglia di riferimento, *in secundis*, per la natura risarcitoria della mora, la cui eccessività sarebbe comunque "sanzionabile" a norma dell'art.1384 c.c. (riduzione equitativa della penale).

**SECONDA TEORIA:** alcuni Tribunali<sup>4</sup>, pur sollevando dubbi in merito alla effettiva sottoposizione degli interessi moratori alla legge usura per la loro natura risarcitoria e non remunerativa, hanno affermato che l'unica opzione per "adattare" la disciplina di cui alla legge n.108/1996 a questi ultimi potrebbe consistere nell'addegnare al tasso soglia la maggiorazione del 2,1% rilevata in forma non ufficiale dalla Banca d'Italia<sup>5</sup>, benché nella consapevolezza del valore meramente statistico di tale indice. Si individuerebbero in tal modo due differenti soglie, alle quali raffrontare autonomamente il tasso (effettivo) corrispettivo e quello

3. cfr. *ex multis*, Trib. Monza, dott. Mirko Buratti, 19 giugno 2017, n.1911; Trib. Brescia, dott.ssa Marina Mongosi, 8 giugno 2017, n.1828; Trib. Milano, dott. Francesco Ferrari, 16 febbraio 2017, n.16873; Trib. Modena, dott. Paolo Siracusano, 13 gennaio 2017; Trib. Trieste, dott.ssa Giulia Spadaro, 23 settembre 2015; Trib. Verona, dott. Andrea Mirenda, 12 settembre 2015; Trib. Modena, dott. Enrico Saracini, 31 luglio 2015; Trib. Brescia, dott. Gianluigi Canali, 28 maggio 2015; Trib. Ferrara, dott.ssa Caterina Arcani, 18 maggio 2015; Trib. Roma, dott. Paolo Catalozzi, 7 maggio 2015; Trib. Bologna, dott. Massimiliano Vento, 26 marzo 2015; Trib. Bologna, dott.ssa Manuela Velotti, 17 febbraio 2015; Trib. Brescia, dott. Giuseppe Magnoli, 10 febbraio 2015; Trib. Milano, dott. Francesco Ferrari, 29 gennaio 2015; Trib. Brescia, dott.ssa Carla D'Ambrosio, 24 novembre 2014, tutte sul *web* in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it).

4. cfr. Trib. Sassari, dott.ssa Cinzia Caleffi, 24 gennaio 2017, n.100; Trib. Roma, Pres. Marvasi – Rel Carlomagno, 20 aprile 2015; Trib. Milano, dott.ssa Maria Teresa Zugaro, 3 dicembre 2014; Trib. Cremona, dott. Giulio Borella, 30 ottobre 2014, sul *web* in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it).

5. cfr. art. 4. D.M. «I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali».

di mora.

**TERZA TEORIA:** altri giudici di merito<sup>6</sup> si sono limitati ad applicare agli interessi moratori l'indice soglia previsto per gli interessi corrispettivi, richiamando sì gli autorevoli precedenti di legittimità di cui sopra, ma trascurando l'obiezione della disomogeneità dei termini di raffronto. Rilevata, tuttavia, l'autonomia delle pattuizioni (degli interessi corrispettivi e moratori), coerentemente hanno applicato la sanzione di cui all'art. 1815, secondo comma, c.c. (azzeramento degli interessi) solo agli oneri di mora, facendo salva la parte "fisiologica" del rapporto (cioè il tasso remunerativo pattuito entro la soglia).

**QUARTA TEORIA:** si registrano poi, di recente, ancora isolate decisioni<sup>7</sup> che, premessa la necessità di raffrontare anche gli interessi di mora alle soglie (ordinarie) di usura, sanciscono l'applicabilità della sanzione civilistica antiusura a tutta la componente "interessi" del mutuo, considerando le pattuizioni contrattuali come un *unicum*, anche laddove solo la mora comporti un superamento della soglia. La premessa teorica è la seguente: posto che il reato previsto dall'art. 644 c.p. va inquadrato tra i reati di pericolo, la valutazione va anticipata rispetto al momento della concreta ed effettiva lesione del bene giuridico tutelato. Sul piano civilistico

ciò si traduce nella valutazione anticipata dell'usurarietà degli interessi di mora, indipendentemente dall'effettiva applicazione o meno degli stessi (che dipende da una "scelta" del mutuuario di non adempiere) ed ad un trattamento unitario degli stessi rispetto agli oneri retributivi.

Ad esclusione dei sostenitori dell'ultima teoria, la giurisprudenza è ormai quasi unanimemente orientata a ritenere che, in ogni caso, le due componenti (retributiva e risarcitoria) vadano autonomamente valutate in relazione al fenomeno usurario.

Pertanto, anche a voler ritenere gli interessi moratori soggetti alle soglie di usura ("ordinarie" o maggiorate del 2,1% che siano), lo sfioramento del limite di legge non inficia la validità degli interessi corrispettivi pattuiti infra soglia, i quali sarebbero sempre dovuti, in ragione delle differenze ontologiche e funzionali dei due tassi.

Tale argomentazione è corroborata dal principio di tassatività delle nullità ex art. 1418 c.c., per cui non si potrebbe arbitrariamente estendere la sanzione ex art. 1815, secondo comma, c.c. ad un'ipotesi che il legislatore non contempla espressamente. In altri termini, tale ultima disposizione non può che essere interpretata come se dicesse: «*Se sono convenuti interessi usurari la [cioè ciascuna, singola] clausola è nulla e non*

*sono dovuti interessi*».

A ciò si aggiunga che, nel pieno di questo dibattito è intervenuto il d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni in legge 10 novembre 2014 n. 162, che ha introdotto il nuovo tasso d'interesse legale (di mora) per i crediti "litigiosi", in buona sostanza estendendo le sanzioni relative all'inadempimento nelle transazioni commerciali a qualsivoglia obbligazione oggetto di contenzioso.

Il valore percentuale è determinato semestralmente, attualmente aggiungendo al tasso BCE una maggiorazione dell'8%, percentuale che, da sola, risulta già superiore alle soglie di usura per alcune tipologie di finanziamento.

La conclusione che se ne trae è la seguente: se lo stesso legislatore "impone", dal momento della proposizione della domanda giudiziale, interessi legali di mora superiori alle soglie di usura, perché le parti dovrebbero attenersi al rispetto del tasso soglia, nella pattuizione degli interessi di mora convenzionali?

Non è, pertanto, peregrino sostenere che «*con l'introduzione della mora legale, anche nei giudizi ordinari di merito - a seguito del d.l. 132/2014, che all'art. 17, comma primo, ha novellato - aggiungendovi due commi - l'art. 1284 ult. co. c.c., - il legislatore ha definitivamente escluso che il tasso di mora entri nel*

6. cfr. Trib. Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante, 17 gennaio 2017, n.626; Trib. Novara, dott.ssa Simona Gambacorta, 8 ottobre 2015; Trib. Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini 24 febbraio 2015, Trib. Napoli, dott. Enrico Ardituro, 28 gennaio 2014, sul *web* in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it).

7. Sul punto cfr. Trib. Benevento, dott.ssa Antonietta Genovese, 30 dicembre 2015, con nota di BENASSI: «L'accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse attiene al momento genetico del contratto, per cui devono intendersi come usurari gli interessi che superino il limite previsto dalla legge al momento della loro pattuizione, a prescindere dal superamento del tasso soglia al momento della loro corresponsione; conseguentemente, l'introduzione di un meccanismo volto a limitare ex ante una determinazione degli interessi in contrasto con i limiti previsti dall'ordinamento non impedisce il verificarsi del fenomeno usurario. (Nel caso di specie, si è ritenuto che la clausola di salvaguardia facesse riferimento al Tan e non al Taeg e che comunque il differenziale tra Taeg e Tan, sommati al tasso di mora adeguato ex art. 108/96, avrebbe comunque comportato un valore del tasso complessivo superiore alla soglia consentita dalla legge)». Si veda anche Trib. Rovereto, 30 giugno 2015; Trib. Chieti, 27 gennaio 2016 sul *web* in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

*calcolo dell'usura*”, diversamente il legislatore sarebbe «schizofrenico», imponendo ex art.1284 c.c. tassi “legali” di mora usurari<sup>8</sup>.

Si può ragionevolmente concludere che gli interessi moratori – per implicita volontà del legislatore – non devono sottostare al tasso soglia, sia in quanto mai oggetto di rilevazione “ufficiale” da parte di Bankitalia, sia perché il nuovo art. 1284, quarto comma, c.c. è assolutamente incompatibile con la disciplina antiusura.

Ragionare in termini differenti, ritenendo possibile il confronto (non omogeneo) tra il tasso soglia rilevato per gli interessi corrispettivi ed il tasso di mora finirebbe per negare valenza “obiettiva” ad un sistema costruito su basi aritmetiche. Giuridicamente, inoltre, da un lato, si escluderebbe l'operatività dell'art.1384 c.c. e, dall'altro si negherebbe valore alle istruzioni della Banca d'Italia, organo deputato dalla stessa normativa primaria a “far funzionare” il complesso meccanismo delle soglie di usura, nelle quali è stato sempre chiaramente precisato che “*gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG perché non dovuti al momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente*”.

Direttive che, a più riprese, sono state definite da attenta giurisprudenza quali

“norme tecniche autorizzate”<sup>9</sup>.

In aggiunta a tali riflessioni, operando un parallelo con la disciplina europea in materia di credito ai consumatori, le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, hanno sancito la rilevanza ai fini del calcolo del TAEG dei soli costi e oneri connessi all'erogazione del credito, per cui si devono escludere le voci addebitate in ragione dell'inadempimento e quindi gli interessi moratori.

La tendenza, anche in chiave di armonizzazione degli ordinamenti europei, è dunque quella di tenere ben distinti gli oneri “necessari” (gli aspetti remunerativi del prestito) da quelli “eventuali” (con funzione direttamente o indirettamente risarcitoria).

Su tale direttrice è possibile tracciare il *discrimen* tra voci di costo rilevanti e voci di costo irrilevanti per le verifiche di usurarietà.

#### USURA OGGETTIVA E PENALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA

Individuato tale *discrimen*, è possibile approcciarsi ad altra tematica ricorrente nel dibattito giurisprudenziale intorno al contenzioso sull'usura bancaria: la rilevanza della penale per estinzione anticipata del finanziamento.

È frequente l'inserimento nei contratti di finanziamento della clausola che attribuisce al cliente la facoltà di estinguere anticipatamente il rapporto

versando, oltre al capitale residuo ed agli interessi maturati, una commissione, pari ad una percentuale calcolata sull'importo originariamente erogato.

È altrettanto diffuso il tentativo di riportare, in sede di verifica della usurarietà oggettiva del rapporto, la tesi per la quale non dovrebbe tenersi conto soltanto del tasso di interesse pattuito e degli oneri connessi all'erogazione del credito, ma anche di tutti gli altri costi previsti in contratto e, tra questi ultimi, non solo di quelli certi (spese di istruttoria, assicurazione immobile concesso in garanzia, ecc.) ma anche di quelli eventuali, quali gli interessi moratori e, appunto, la commissione per estinzione anticipata, a prescindere dal fatto che la clausola abbia operato, a seguito di esercizio della facoltà, e quindi che la commissione sia stata effettivamente applicata<sup>10</sup>.

A fronte di tale orientamento “estremo”, è necessario soffermarsi ancora una volta sulla diversità di funzione delle varie componenti di costo, nonché sulla certezza o eventualità della loro applicazione.

Così, mentre gli interessi (corrispettivi) attengono alla fase “fisiologica” del rapporto ed hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, la penale per estinzione anticipata del finanziamento, di contro, costituisce un elemento accidentale del

8. Così Trib. Cremona, dott. Giulio Borella, 9 gennaio 2015 sul *web* in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it).

9. *ex multis*, Trib. Milano, dott. Antonio Stefani, 21 ottobre 2014, sul *web* in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it).

10. Il principio si ritrova espresso, tra l'altro, in Trib. Bologna, 9 maggio 2017, sul *web* in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare l'ente creditizio della perdita del lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati.

Trattasi, dunque, di oneri ontologicamente diversi e, per certi versi, dalla natura "inconciliabile": l'applicazione degli interessi, infatti, postula l'adempimento del cliente secondo il piano di ammortamento prospettato, mentre la penale per estinzione anticipata va applicata laddove lo stesso, lungi dal dar corso al piano di ammortamento, decida di restituire anticipatamente capitale ed interessi scaduti.

Le ragioni per le quali la commissione di estinzione debba rientrare nel calcolo del tasso effettivo da raffrontare alla soglia di usura risiedono – analogamente a quanto accade per gli interessi di mora – in una interpretazione sin troppo "letterale" della normativa primaria: se tutti i costi previsti nel contratto a carico del cliente (*"promessi o comunque convenuti"*, remuneratori e risarcitori, effettivi ed eventuali) sono soggetti alle verifiche di usurarietà, non vi sarebbe ragione per escludere detta penale.

Sembra tuttavia una soluzione tranciante e semplicistica della questione, la quale non tiene conto delle peculiarità tecniche della normativa antiusura, né della difficoltà giuridica di giustificare l'assimilazione – in punto di disciplina – di oneri e spese del tutto disomogenei tra loro.

Invero, sembrano più convincenti le argomentazioni di quella parte della dottrina e della giurisprudenza che escludono radicalmente la rilevanza della penale per estinzione anticipata dal novero degli oneri rilevanti ai fini della determinazione del tasso effettivo.

Proprio come nel caso degli interessi moratori, tre aspetti appaiono dirimenti:

1. diversità ontologica e funzionale rispetto alle componenti retributive e "fisiologiche" del prestito;
2. applicazione, non necessaria ma, meramente eventuale (siccome rimessa ad una scelta del mutuatario, ancor più marcatamente di quanto non accada per gli oneri di mora);
3. mancata rilevazione della commissione da parte dell'asse M.E.F. – Bankitalia.

Sicché, a ben valorizzare la *ratio* ispiratrice della legge 108/1996 – il confronto di dati omogenei – la soluzione dovrebbe essere scontata: la penale per estinzione anticipata non può essere presa in considerazione per determinare l'eventuale sfioramento del Tasso Soglia.

Simile conclusione è confortata a chiare lettere da una pronuncia del Tribunale di Torino: «sostenere, infatti, che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di "tasso sommatoria" fra voci affatto eterogenee

*per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Mentre i primi attengono alla fisiologia del rapporto»*<sup>11</sup>. Dello stesso avviso il Tribunale di Verona, per il quale «neppure rileva, in tal senso, l'eventuale penale per l'anticipata estinzione del mutuo, trattandosi, anche in questo caso, di voce di applicazione del tutto eventuale, che non costituisce, sul piano "ontologico", una componente "remunerativa del credito", bensì una sorta di "multa poenitentialis" ex art. 1373 c.c., ossia il corrispettivo per l'esercizio del pattuito diritto di recesso del cliente»<sup>12</sup>.

Ancor più di recente, invece, si legge in un recentissimo arresto del Tribunale di Trani, pronunciato su un caso in cui la penale per estinzione anticipata era prescritta sia nell'ipotesi di recesso anticipato da parte del mutuatario, sia nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario: «la commissione di anticipata estinzione ha la funzione di indennizzare la Banca per la perdita degli interessi corrispettivi che, con l'estinzione anticipata del mutuo avvenuta a causa della risoluzione per inadempimento, non verrebbero più corrisposti dal mutuatario; pertanto, per logica, non può essere sommata agli interessi corrispettivi, ai fini della verifica del rispetto della disciplina sull'usura, atteso che, ove fossero da computare questi, vorrebbe dire che il mutuatario è in regola con i pagamenti e dunque che non sussiste il presupposto per la risoluzione»<sup>13</sup>. A mediare tra i due poli "estremi", ed in mancanza di una pronuncia espressa

11. Trib. Torino, dott. Bruno Conca, 28 marzo 2016, sul web in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it).

12. Trib. Verona, dott.ssa Claudia Dal Martello, 24 novembre 2016, n.3150, sul web in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it).

13. Trib. Trani, Pres. Sardone – Rel. Mancini, 19 giugno 2017, sul web in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it).



della Corte di legittimità, trova particolare credito quella giurisprudenza che – con equilibrio ermeneutico – pone l'accento sulla effettività dei c.d. oneri eventuali.

In altri termini, pur a voler concedere che la penale per estinzione anticipata possa astrattamente essere sottoposta – unitamente agli altri oneri rilevanti – alle verifiche di usurarietà, il controllo andrà condotto caso per caso e, necessariamente, *ex post*, conteggiando detta voce di costo solo allorché abbia avuto effettiva applicazione<sup>14</sup>.

In attesa che la Corte di Cassazione assuma una posizione espressa e (finalmente) “convincente”, non v'è dubbio

che, allo stato, sia questa la soluzione più equilibrata – e non a caso da ritenersi assolutamente dominante nella giurisprudenza di merito.

Il dibattito resta vivo ed è destinato, unitamente alla tematica degli interessi di mora, a “riaccendersi” ciclicamente, testimoniando la difficoltà oggettiva di conciliare l'astrattezza della normativa primaria al necessario rigore delle soluzioni tecniche applicative.

#### USURA E CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)

Anche nell'ambito dei contratti di locazione finanziaria (*leasing*), assistiamo da tempo a modelli difensivi che asso-

ciano la disciplina relativa agli interessi convenzionali di mora, a quella diversamente prevista per gli interessi corrispettivi, viepiù richiamando le norme contrattuali relative alle “*Commissioni per operazioni e servizi accessori*”, nonché quelle riguardanti le “*Spese, imposte e tasse*”; operando, in buona sostanza una sommatoria tra tutti i coefficienti menzionati, le controparti debentriche ne fanno discendere la usurarietà del tasso applicato, invocando la nullità delle norme contrattuali che lo disciplinano. Ciò generalmente in contrasto con le discipline contrattuali di riferimento, ove costi ed oneri addebitati al contraente nell'ambito dell'operazione finanziaria, sono stati previsti (pattuizione scritta) nel rispetto della normativa di cui alla legge 108/96, soprattutto con riferimento al tasso d'interesse corrispettivo, al tasso d'interesse convenzionale di mora, nonché al tasso di riferimento per l'attualizzazione; tutto ciò nonostante all'interno di un contratto di *leasing*, sia specificatamente indicato il costo base del bene oggetto del rapporto di locazione finanziaria, oltre che il corrispettivo globale dell'operazione. Alla genericità delle contestazioni, si aggiunge spesso la palese infondatezza delle medesime, nonché la richiesta in via istruttoria di inammissibili CTU, alle quali relegare il compito di accertare la veridicità di tali affermazioni. Anche nel *Leasing*, ovviamente, le censure vengono mosse partendo da una inesatta qualificazione della natura degli interessi di mora che, in quanto tali,

14. *Ex multis*, Trib. Cosenza, Pres. Massimo Lento, 6 marzo 2017; Trib. Trani, dott. Ivan Barlafante, 11 gennaio 2017; Trib. Pordenone, dott. Francesco Petrucco Toffolo, 23 maggio 2016, sul web in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it).

si configurano nella fase patologica del rapporto obbligatorio e, pertanto, dovranno essere esclusi dal conteggio del TEGM<sup>15</sup>.

Gli interessi moratori rientrano infatti, come più volte ribadito, tra quelle prestazioni “accidentali” (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di pressione finalizzata alla realizzazione del corretto adempimento del contratto. Sicché la diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi corrispettivi ed interessi moratori, non ne consente il mero cumulo ai fini della valutazione di usurarietà del finanziamento. Ne discende che al fine della verifica del rispetto del tasso soglia, non possono cumularsi il tasso corrispettivo ed il tasso di mora<sup>16</sup>.

Costante giurisprudenza inoltre ha sancito il principio in base al quale l'esistenza di una “clausola di salvaguardia”, nella fattispecie di locazione finanziaria, esclude in radice la usurarietà del tasso pattuito ed in particolare degli interessi moratori<sup>17</sup>.

La predetta clausola, debitamente sottoscritta anche a garanzia di conoscenza, in genere stabilisce che “qualora alla data di stipulazione del contratto il risultato di tale calcolo (EURIBOR 3 mesi divisore 365, +9 punti) risultasse maggiore del cd “tas-



*so soglia” vigente con riferimento alla classe di importo alla quale è riconducibile lo stesso contratto di locazione finanziaria, il tasso per il calcolo degli interessi convenzionali di mora resterà definitivamente determinato per tutta la durata della locazione finanziaria nell’EURIBOR 3 mesi, divisore 365 quale pubblicato dal sole 24 ore, man mano in vigore, maggiorato della differenza fra il tasso soglia vigente alla data di stipulazione del contratto e l’EURIBOR 3 mesi, divisore 365 pubblicato alla data medesima dal il sole 24 ore, con arrotondamento al punto percentuale (vale a dire all’intero) inferiore”.*

Varranno quindi sul punto i principi espressi dalla costante giurisprudenza di merito, secondo cui l'esistenza di una clausola di salvaguardia, esclude in radice la usurarietà del tasso pattuito ed in particolare degli interessi moratori. In questo senso, altro Giudice della VIII Sezione del Tribunale di Roma, secondo cui “non sussiste la dedotta fattispecie di usura degli interessi moratori previsti dal contratto di locazione finanziaria in parola, in considerazione dell’art. 11 delle condizioni generali, con cui le parti hanno pattuito di ridurre l’entità degli interessi entro il limite massimo previsto dalla legge n. 108 del 1996”<sup>18</sup>.

15. Così Trib. Brescia, ordinanza del 17 gennaio 2014 sul web in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it).

16. Cfr. Trib. Treviso, ordinanza del 11 aprile 2014; Trib. Roma, sentenza del 16 settembre 2014; Trib. Brescia ordinanza del 16 gennaio 2014; Trib. Milano, ordinanza del 22 maggio 2014 sul web in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it).

17. Cfr. Trib. Roma, Pres. dott.ssa D'Ambrosio, Rel dott.ssa Perna, sentenza del 16 settembre 2014; Trib. Napoli, dott. Raffaele Rossi, ordinanza del 4 giugno 2014 sul web in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it).

Quanto all'usura (eventualmente) afferente i tassi moratori, si precisa che, nella determinazione del tasso soglia, la Banca d'Italia non ha mai incluso l'interesse moratorio, provvedendo ad una autonoma rilevazione degli interessi di mora ed individuando, a fini statistici, quale parametro di riferimento, a far data dal 2002, la misura del 2,1%, da aggiungersi al tasso soglia stabilito per la singola operazione finanziaria. Circostanza questa ben nota alla giurisprudenza di merito che, a più riprese, ha evidenziato che *"in caso di inadempimento del debitore e conseguente decorenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi"*, giungendo ad affermare che *"ai fini dell'applicazione della normativa antiusura, atteso che le rilevazioni dei Tassi Effettivi Globali Medi da parte di Bankitalia sono sempre state condotte con riferimento esclusivamente ai tassi corrispettivi, ad oggi non è possibile una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori"*<sup>19</sup>.

Pertanto, se considerati gli interessi moratori, dovrà essere ed anche aggiornata ed innalzata la soglia di valutazione.

In questo senso, parte della giurisprudenza ritiene che a diretta conferma dell'impossibilità di assoggettare *tout court* gli interessi di mora al tasso soglia, vi è la circostanza che, all'indoma-

ni dell'introduzione della c.d. mora legale nella nuova formulazione dell'art. 1284 c.c., per come novellato dall'art. 17 del D.L. 132/2014 (convertito con legge 162/2014) - e che prevede l'applicazione di interessi legali di mora spesso addirittura superiori ai tassi soglia - il legislatore ha definitivamente escluso che il tasso di mora entri nel calcolo dell'usura<sup>20</sup>.

Anche e tuttavia a voler ammettere la possibilità di verificare, in termini di usura oggettiva, la liceità degli interessi moratori, la giurisprudenza ha chiarito, seguendo criteri logici prima ancora che giuridici, che *"gli interessi di mora sono esclusi dal TEG e quindi non vi è una specifica soglia in presenza di moratori"*, sicché *"nelle procedure di controllo sui tassi moratori, i Tassi Effettivi Globali Medi pubblicati devono essere aumentati della maggiorazione media stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento, pari a 2,1 punti percentuali (cfr. chiarimenti Banca d'Italia 3.7.2013)"*<sup>21</sup>.

Dello stesso avviso il Tribunale di Milano, secondo cui *"quand'anche si volesse ritenere che anche gli interessi di mora debbano essere rispettosi del limite legale antiusura, tesi per la quale sussiste ancora incertezza giurisprudenziale in assenza di una previsione legislativa specifica al riguardo e che possa determinare per tali interessi una specifica soglia, quest'ultima deve venire calcola-*

*ta con i criteri dettati dai decreti trimestrali, con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali, secondo la stessa Banca d'Italia e la sua nota di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura del 3.7.13"*<sup>22</sup>.

Ancora, in questo senso, il Tribunale di Cremona, che, con ordinanza del 30 ottobre 2014, dott. Giulio Borella ha evidenziato che *"ai fini del verificarsi dell'usura il tasso di mora dovrà essere raffrontato al tasso soglia maggiorato dei 2,1 punti percentuali rilevati dai Decreti Ministeriali"*.

Orbene, alla luce di quanto sopra, in alcun modo potrà rinvenirsi l'usura richiamata *ex adverso*, stante il pieno rispetto della normativa di riferimento e dei tassi soglia vigenti al momento della stipula del contratto.

Premesso quindi che ai sensi dell'art. 1, D.L. n. 394/2002 *"ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*, con l'inciso *"a qualunque titolo"*, il legislatore ha, evidentemente, inteso riferirsi a tutti gli oneri comunque concepiti che siano pur sempre in rapporto di corrispettività con la dazione di denaro o di altra utilità, ma non anche agli interessi moratori, giacché altrimenti risultereb-

18. Cfr. Trib. Roma, dott.ssa Daniela Gaetano, ordinanza del 27 aprile 2015; in senso conforme: Trib. Milano, dott.ssa Maria Teresa Zugaro sentenza n. 14934 del 3 dicembre 2014; Trib. Roma, Presidente dott.ssa D'Ambrosio, relatore dott. Perna, sentenza del 16 settembre 2014; Trib. Napoli, dott. Raffaele Rossi, ordinanza del 4 giugno 2014; Trib. Rimini, ordinanza del 14 marzo 2015 sul *web* in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it).

19. Cfr. Trib. Milano, sentenza del 29 gennaio 2015; ancora, ex multis: Trib. Cremona, dott. Giulio Borella, ordinanza del 30 ottobre 2014 sul *web* in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it).

20. Così Trib. Cremona, dott. Giulio Borella, ordinanza del 9 gennaio 2015 sul *web* in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it).

21. Cfr. Trib. Padova, dott.ssa Caterina Zambotto, ordinanza del 4 dicembre 2014 sul *web* in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it).

22. Trib. Milano, dott.ssa Maria Teresa Zugaro sentenza n. 14934 sul *web* in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it).

be del tutto stravolto il riferimento “*alla corrispettività*”, contenuto nella norma oggetto di interpretazione.

Ancora sul contratto di locazione finanziaria, è rilevante la osservazione che gli interessi corrispettivi costituiscono propriamente prestazioni pecuniarie dovute da chi utilizza un capitale altrui, mentre, nell’ambito del leasing, i cosiddetti interessi corrispettivi non sono interessi in senso tecnico-giuridico, ma costituiscono il corrispettivo dovuto al soggetto concedente per il godimento di un bene e non per la messa a disposizione di un capitale.

Da ultimo il Tribunale di Roma, con ordinanza resa in data 8 giugno 2017<sup>23</sup> ha confermato l’orientamento che riconosce agli interessi moratori una funzione tipica risarcitoria, tale da non poterne consentire il rilievo nella valutazione di usurarietà, la quale può invece riferirsi ai soli interessi corrispettivi, stante la necessaria e logica interdipendenza che esiste tra l’erogazione del credito e l’usura; né a diversa conclusione, ha aggiunto il Magistrato, si perverrebbe sulla base della norma interpretativa di cui all’art. 1 del D.L. 394/2002 secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, II comma, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; orbene, il giudice ha chiarito che la norma in parola, con l’inciso “*a qualunque titolo*”, si riferisce evidentemente a tutti gli oneri comunque concepiti che siano pur sempre in rapporto di corrispettività con la dazio-

ne di denaro o di altra utilità, mentre deve escludersi in radice che detta locuzione comprenda anche gli interessi moratori, giacché altrimenti verrebbe del tutto stravolto il riferimento alla “*corrispettività*” contenuto nella norma oggetto di interpretazione.

Il giudice ha evidenziato, peraltro, che il contratto di leasing portato all’esame, prevedeva comunque l’automatico adeguamento degli interessi di mora ai tassi soglia di cui alla legge 108/96, con la conseguente esclusione, ancora in radice, di eventuali caratteri usurari. Con la parte motiva della stessa decisione, il giudicante ha ritenuto, altresì, di non poter condividere l’assunto secondo il quale la società di leasing, prevedendo un piano di ammortamento alla francese, avrebbe violato la normativa che statuisce il divieto di produzione di interessi anatocistici; sul punto il Tribunale di Roma ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, che ha affermato la sussistenza del fenomeno anatocistico solo ove gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo, si aggiungano al capitale, costituendo così la base di calcolo produttiva di interessi in un dato periodo; osservando, di *contra*, che la previsione di un piano di ammortamento, quale quello alla francese, in cui gli interessi sul capitale residuo sono calcolati secondo il metodo dell’interesse semplice e non composto, non determina alcuna violazione dell’art. 1283 c.c. ed affermando in buona sostanza, che l’ammortamento alla francese, non dà luogo, *ex sé*, a fenomeni anatocistici, considerato che la quota di interessi di cui si compone la

singola rata, è calcolata esclusivamente sul debito residuo in linea capitale.

E’ proprio con la decisione in commento, che il Tribunale romano ha affermato l’infondatezza della tesi secondo cui gli interessi moratori, siccome applicati su importi (i canoni), che comprendono quote di interessi corrispettivi, darebbero luogo ad un anatocismo vietato; osservando che gli interessi corrispettivi costituiscono propriamente prestazioni pecuniarie dovute da chi utilizza un capitale altrui, mentre, nell’ambito del leasing, i cosiddetti interessi corrispettivi non sono interessi in senso tecnico-giuridico, ma costituiscono il corrispettivo dovuto al soggetto concedente per il godimento di un bene e non per la messa a disposizione di un capitale.

Il Tribunale di Roma ha richiamato, infine, anche la delibera CICR del 09.02.2000 - che all’art. 3 prevede espressamente che nei rimborsi rateali dei finanziamenti non regolati in conto corrente, in caso di inadempimento dall’obbligo di pagamento delle rate scadute, sono dovuti se contrattualmente previsti gli interessi moratori sull’importo complessivamente dovuto e, quindi, sulla parte di rata comprendente capitale e interessi corrispettivi -, accertando, nel caso di specie, che le parti avevano espressamente pattuito l’applicabilità di interessi moratori anche sulla quota parte degli interessi corrispettivi delle rate scadute.

23. Sul web in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it): USURA LEASING: art. 644 c.p. applicabile ai soli oneri in rapporto di corrispettività con la dazione di denaro o di altra utilità.



# SHYLOCK

**L'applicativo per la valutazione delle soglie di usura  
sui contratti di leasing**

Shylock, basato su architettura multi-tier, è la soluzione web adatta a fornire tutte le informazioni per verificare lo sfioramento della soglia di usura da parte del TEG calcolato su un contratto.

Per informazioni, rivolgersi a [commerciale@assilea.it](mailto:commerciale@assilea.it) - Tel.: 06 99703633



# Il recepimento della IV direttiva antiriciclaggio. Cenno alle principali novità del D.LGS. 231/07



Giuseppe Roddi  
Docente e Consulente di  
Compliance Bancaria e  
Finanziaria  
GR Consulting S.r.l.

## UNA NUOVA NORMATIVA

Il recepimento della IV direttiva antiriciclaggio<sup>1</sup>, effettuato dal d.lgs. 25.5.2017

n.90, ha comportato interventi radicali nei confronti del d.lgs. 21.11.2007, n. 231, legge fondamentale in questo settore, che è stata completamente riscritta (artt. 1-5), mentre numerose e cospicue modifiche sono state apportate al d.lgs. 22.6.2007, n. 109 in tema di contrasto al finanziamento del terrorismo (art.6), oltre ad alcune ulteriori disposizioni (artt. 8 “Modifiche a disposizioni vigenti”, 9 “Disposizioni finali” e 10 “Clausola di invarianza”).

In sintesi, le fonti primarie di queste due fondamentali discipline sono rimaste formalmente in vigore, sebbene completamente riviste e, in taluni istituti, profondamente innovate.

Per quanto riguarda l'impianto della normativa antiriciclaggio propriamente detta (d.lgs. 231/07), resta sostanzialmente invariato l'assetto esistente da decenni, costituito da soggetti obbligati, autorità, adempimenti (adeguata verifica, conservazione – non si parla più di registrazione – dei dati, segnalazione delle operazioni sospette, aspetti

organizzativi, obblighi comunicazionali) e sanzioni.

Quale principale portato del recepimento, la centralità dell'adeguata verifica si afferma sempre più, sollecitando i soggetti obbligati – fra cui le banche e le finanziarie di leasing - ad abbandonare un'attività di mera spunta cartacea, per giungere invece ad un profondo ed accurato esame di cliente, esecutore e titolare effettivo. In proposito, è venuta meno l'odierna modalità di adeguata verifica semplificata, sostituita da forme molto più responsabilizzanti, a cura di ciascun soggetto obbligato, ed è previsto il ricorso al Registro delle imprese per la ricerca del titolare effettivo. Particolare attenzione viene dedicata alle persone politicamente esposte, il cui novero è stato molto esteso, comportando complessi problemi operativi di individuazione. Sono stati aggiunti alcuni istituti nuovi, quali le comunicazioni oggettive (che corrono parallele alle segnalazioni di operazioni sospette) e la procedura per far emer-

1. Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

gere eventuali disfunzionamenti interni (c.d. “whistleblowing”). Gli istituti valutari (artt.49-ss.), relativi alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, ecc., rimangono nella sostanza immutati, pur con qualche lieve modifica (le soglie di importo sono le stesse). L'apparato sanzionatorio, più completo, ampio e capillare rispetto al passato, presenta varie tipologie di sanzioni, penali e amministrative, talune di estrema gravità.

Le disposizioni che assumono rilevanza per chi operi nel settore della locazione finanziaria concernono l'autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che viene ora esteso anche alle finanziarie, l'adeguata verifica della clientela (avc), il titolare effettivo, l'avc semplificata (con l'individuazione del “basso rischio”, in sostituzione della precedente condotta per taluni aspetti automatica), l'avc rafforzata e, nell'ambito di questa, le persone politicamente esposte, l'avc effettuata da terzo, la conservazione dei dati desunti in sede di avc (ove non compare più l'archivio unico informatico), la contribuzione S.A.R.A. (segnalazioni anti riciclaggio aggregate), la segnalazione di operazioni sospette, l'obbligo di astensione in caso di impossibilità oggettiva di avc, gli obblighi di informativa da parte del Collegio sindacale e organi omologhi, le comunicazioni oggettive e la segnalazione di violazioni (la nota procedura di “whistleblowing”).

#### L'ORGANIZZAZIONE DELLE FONTI ANTIRICICLAGGIO

Per chiarezza espositiva, si ricorda che il d.lgs. 25.5.2017 n.90 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/ce e 2006/70/ce e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”, entrato in vigore il 4.7.2017, ha nello specifico, modificato queste normative:

- d.lgs. 231/07 (legge fondamentale antiriciclaggio)
- d.lgs. 109/07 (finanziamento terrorismo)
- d.lgs. 195/08 (normativa valutaria ex reg. (ce) n. 1889/2005).

Nel transitorio, le disposizioni, contenute in atti e provvedimenti di legge che rinviano e/o contengono riferimenti a norme abrogate o sostituite per effetto della nuova normativa, si applicano in quanto compatibili.

A fini operativi, per meglio orientarsi circa l'applicabilità di norme vigenti sotto il precedente testo del d.lgs. 231/07, dispone l'art. 9 “Disposizioni finali” del d.lgs. 90/17, il cui c.1 prevede che “le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018”. Questo comporta la vigenza fino a tale data di alcune normative secondarie particolarmente importan-

ti in ambito bancario-finanziario. Ciò non ostante, insorgono notevoli problemi interpretativi in ordine alla vigenza odierna di alcuni istituti, per la cui definizione soddisfacente occorre attendere un chiarimento da parte della Banca d'Italia (la UIF, per quanto di sua competenza, si è già espressa nel luglio scorso) o, in difetto procedere ad un'accurata attività interpretativa. Pertanto, il d.lgs. 21.11.07, n. 231 (riscritto), rimane la legge fondamentale antiriciclaggio. Le disposizioni emanate da autorità vigilanza, ai sensi di norme abrogate/sostituite dal d.lgs. 90/17, si applicano fino al 31.3.2018<sup>2</sup>. Non sono mutate le definizioni di riciclaggio (art. 2 cc.4-5 d.lgs. 231/07) e di finanziamento del terrorismo (art. 2 c.6).

#### LE NOVITA' RILEVANTI PER LE SOCIETA' DI LEASING

In sintesi, le **odierne peculiarità** frutto del recepimento concernono:

**AUTOVALUTAZIONE RISCHIO RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO** (art.15): già richiesto nel 2016 alle banche e dall'estate scorsa anche alle assicurazioni, costituisce, invece, un elemento innovativo per i restanti soggetti obbligati. Costoro dovranno determinare, alla luce di alcuni parametri, la rispettiva permeabilità al rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo e le relative misure correttive. È, peraltro, presumibile che i concetti e, forse, anche talune delle modalità operative da utilizzare per la disamina e le relative valutazioni po-

2. Nello specifico, le seguenti: Banca d'Italia (BI), “Provvedimento su organizzazione e controlli antiriciclaggio” del 10.3.11, “Disposizioni attuative tenuta aui e modalità semplificate di registrazione ex art. 37, cc. 7 e 8, d.lgs. 231/07” del 3.4.13, “Adeguata verifica della clientela” del 3.4.13 e “Indicatori di anomalia per intermediari” n. 616 del 24.8.10.

tranno ricalcare quelle ora già seguite da banche ed assicurazioni.

**ORGANIZZAZIONE INTERNA E CONTROLLI** (art.16): per ora vigono le disposizioni del provvedimento BI del 10.3.11, concernenti, fra l'altro, l'organizzazione interna (funzione antiriciclaggio, revisione interna, responsabile della segnalazione delle operazioni sospette, controlli di II e di III livello, disciplina della rete distributiva, dei gruppi, ecc.). È interessante domandarsi se ed eventualmente in quale maniera potranno essere modificati questi aspetti organizzativi e gli adempimenti connessi.

**BASSO RISCHIO:** tema di grande rilevanza, teorica e pratica, che comporta un approfondimento da parte di ciascun soggetto obbligato. Non essendo più consentita la presunzione contemplata nel previgente art.25 in presenza di determinati soggetti, la nuova normativa permette ai soggetti obbligati di snellire gli adempimenti di adeguata verifica previsti dall'art.18 nuovo testo, fermo l'obbligo di commisurare l'estensione al rischio in concreto rilevato, tenendo conto, tra l'altro, di taluni indici di basso rischio, rispettivamente relativi alle tipologie di clienti, di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione ed aree geografiche (oltre ad altri che potranno essere indicati dalle autorità). Non è, peraltro, specificato in cosa consisterebbe lo snellimento, atteso che si dovrà sempre procedere all'identificazione di ogni controparte.


**PPE:** la nuova declaratoria delle per-

sonne politicamente esposte – ormai molto ramificata – impone una serie di valutazioni nuove, dalla portata dirimpente. Se non è sostanzialmente cambiata la condotta da tenere in presenza di una ppe (valutazione a cura del vertice o di suoi delegati, invece che degli uffici ordinari), si dovrà usare particolare attenzione nell'individuare la presenza. Solo qualche esempio di quanto ci attende: la nuora di un consigliere di amministrazione di una società partecipata da un comune con 20.000 abitanti, il genero di un ufficiale apicale di un esercito straniero o, più semplicemente, un direttore generale di ASL sono ppe. Come si può constatare, il problema è soprattutto di tipo operativo, concreto: chi è che sta di fronte – come cliente (l'adempimento si estende anche al titolare effettivo) – al nostro addetto all'identificazione o al dealer che provvede all'identificazione per conto della società di leasing?

**TITOLARE EFFETTIVO:** si è in attesa della partizione del Registro delle imprese dedicata a contenere i titolari effettivi delle imprese italiane (e degli omologhi strumenti di conservazione e consultazione degli altri Paesi comunitari), che dovrebbe essere compiuta entro il luglio 2018. Inoltre, a seguito dell'abrogazione dell'allegato al d.lgs. 231/07 vecchio e in considerazione dei dubbi circa la vigenza dell'allegato al provvedimento della Banca d'Italia del 3.4.2013, che aiutava l'interprete pratico nel risolvere i non facili dubbi che spesso accompagnano l'individuazione di una titolarità effettiva, la determinazione di questa appare un po' meno

semplice di prima.

**AUI:** non si può ritenerlo soppresso, sebbene la normativa primaria non lo annoveri più. Cautela operativa e, soprattutto, l'esigenza di dover conservare i dati antiriciclaggio – si parla oramai solo di obbligo di conservazione – ne suggeriscono il mantenimento, per lo meno nelle more. Sebbene sia ragionevolmente ipotizzabile, anche alla luce del disposto dell'art. 34 c.3 del d.lgs. 231/07 nuova versione, che la Banca d'Italia, in un'ottica di semplificazione, economicità e efficienza, disciplini la situazione che si è determinata, riesce assai complesso immaginare – oggi – un completo venir meno di questo importante strumento informatico. S'impongono alcune osservazioni minimali: i dati finora acquisiti e stoccati negli odierni aui vanno conservati per i prossimi 10 anni; la contribuzione dei dati aggregati (S.A.R.A.), che procedono dall'auì, prosegue; è ribadito per il futuro l'obbligo decennale di conserva-



zione dei nuovi dati che verranno via via acquisiti in fase di adeguata verifica della clientela.

**SOS E COMUNICAZIONI OGGETTIVE:** l'istituto della segnalazione delle operazioni sospette è sostanzialmente quello di prima. Si attendono le disposizioni secondarie sulle "comunicazioni oggettive" (art.47), che probabilmente apriranno una cospicua fonte di fornitura di dati significanti, spersonalizzandone l'invio, secondo parametri prefissati, da osservare con una determinata cadenza e modalità, che saranno fissati dall'U.I.F. I soggetti obbligati trasmetteranno, infatti, individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dati e informazioni utili per l'approfondimento di operazioni sospette e per l'effettuazione di analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

È da sottolineare che l'invio esclude l'obbligo di sos aventi per oggetto la medesima operazione. Oggi non è ancora possibile valutare il rapporto con le operazioni sospette. Le comunicazioni oggettive dovrebbero concorrere con queste, come impostate, e riuscire meno difficili di quelle per i soggetti obbligati.

**OBBLIGO DI ASTENSIONE (art.42):** ora modificato e semplificato per gli operatori, aveva costituito finora un problema molto grave soprattutto per talune forme di finanziamento quali il leasing, ove l'obbligo di restituzione del numerario era impraticabile di fatto (se

non del tutto inconcepibile, visto che il cespite è acquistato dal locatore ed il locatario, semmai, ne dispone e deve versare il canone). Con il nuovo dettato normativo, tutto ciò decade. Si aggiungono, invece, il divieto di instaurare rapporti continuativi ed operazioni ed il consequenziale obbligo di cessarli con fiduciarie, trust, società anonime, ecc. aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

**OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO (art.46):** concerne la comunicazione di violazioni della normativa antiriciclaggio da parte di collegio sindacale, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo di gestione. Il precedente analogo adempimento – rivolto a più tipologie di "controllori" interni – è stato così ridotto, facendo venir meno l'allora più ampia, serie di figure tenute (fra le quali compariva l'Organismo di Vigilanza previsto dal d.lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti).

**WHISTLEBLOWING (art.48):** procedura nuova (non per le banche e chi si sia dotato ai sensi del d.lgs. 231/01), che richiede la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le finanziarie di leasing dovranno adottarla, realizzando un canale comunicazionale anonimo e indipendente, proporzionato alla propria natura e dimensioni.

**APPARATO SANZIONATORIO (artt.55-69):** secondo un'impostazione nuova, molto più completa e sistematica di quella abrogata, si annoverano sanzioni penali (anche contravvenzionali) ed amministrative. Le sanzioni amministrative – pecuniarie, interdittive e reputazionali – potenziate e diversificate, appaiono con nuova proporzione. Distinguono l'ente dalla persona fisica. Sono, talora, estremamente pesanti, specie – nel caso di interesse – quelle dell'art.62 rivolte ai soggetti vigilati, banche e finanziarie, e possono estendersi finanche ad una significativa percentuale del fatturato complessivo annuo.

## CONCLUSIONE

A recepimento effettuato, si delinea uno scenario della normativa antiriciclaggio che presenta, su di una struttura portante invariata, una rilevante serie di elementi innovatori. Come si può constatare, numerosi e, in certi casi, anche molto delicati sono gli aspetti che assumono peso nel novellato d.lgs. 231/07, riscritto in base alla IV direttiva comunitaria. Tutti i soggetti obbligati – fra i quali le banche e le finanziarie – sono chiamati a far fronte a esigenze e problematiche talora assai diverse e più complesse di quanto non fosse stato in precedenza.

Mentre si attende l'emanazione delle regole secondarie che disciplineranno alcuni istituti molto importanti, l'esperienza di questi primi mesi di operatività consentirà di individuare le linee di condotta e le interpretazioni più coerenti con il dettato normativo appena entrato in vigore e destinato a improntare l'ordinamento di prossimi anni.

## ASSILEA - ATTIVITÀ ASSOCIATIVE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

### Gruppo di lavoro

Il percorso di recepimento della Direttiva n. 849/2015 sul tema del contrasto ai fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (c.d. IV Direttiva) è stato lungo e, in tutti questi mesi, ha impegnato l'Associazione in un costante e mirato lavoro di analisi delle specifiche tematiche di interesse per il settore bancario e finanziario alla luce delle significative modifiche normative introdotte e dei conseguenti adempimenti necessari.

Questa attività di analisi, anche in continuità con la riorganizzazione degli organi associativi che si è sviluppata valorizzando il ruolo di gruppi di lavoro focalizzati sull'approfondimento di tematiche specifiche, ha portato alla riunione, **in data 21 settembre**, del dedicato [Gruppo di lavoro Antiriciclaggio](#).

Il Gruppo di lavoro ha avviato la propria riflessione utilizzando come traccia la bozza di Circolare associativa con la quale, ripercorrendo la nuova struttura delle disposizioni normative, sono stati evidenziati gli istituti di nuova introduzione e le novità principali impattanti per il settore della locazione finanziaria.

Oltre all'attività di commento delle nuove norme la discussione e il confronto in seno al Gruppo di Lavoro hanno portato in evidenza anche gli aspetti di criticità insiti ad alcune disposizioni e le maggiori difficoltà che ne derivano anche in termini di adeguamento dell'operatività per ciascun soggetto coinvolto.

I temi di maggior impatto:

- alla luce del mutamento degli obblighi di 'registrazione' in [obblighi di conservazione](#) non è passato inosservato il mancato richiamo all'utilizzo dello strumento dell'Archivio Unico Informatico che ha determinato l'insorgere di perplessità condivise fra gli operatori circa la sua tenuta non più obbligatoria (ma raccomandata!); il confronto di maggior dettaglio fa emergere l'ulteriore criticità dell'invio delle segnalazioni aggregate S.AR.A., fino al 4 luglio veicolate per il tramite dell'AUI per il futuro da capire come;

- il nuovo contenuto delle disposizioni in tema di [adeguata verifica semplificata](#), in linea con il generale principio dell'approccio basato sul rischio, appare favorire un'attività più consapevole e mirata a valutazioni sviluppate nell'ambito di ciascun caso concreto - escludendo il precedente impianto di fattispecie tipizzate - che però comporta un sostanziale aggravio dell'operatività degli intermediari;

- analogamente la nuova norma dedicata alle [persone politicamente esposte](#) nell'ampliare molto il novero dei soggetti considerati tali comporta la necessità di specifiche riflessioni interne per l'adeguamento dell'operatività rispetto alle nuove prescrizioni;

- il complesso di norme riferite alla disciplina della [titolarità effettiva](#), oltre rendere necessario chiarire i tempi e le modalità di gestione del nuovo Registro dei Titolari Effettivi, ha anche reso meno pacifico il processo per la corretta individuazione delle partecipazioni detenute e che controlli svolgere per l'identificazione a tutti i livelli della catena di controllo.

A questo punto del lavoro associativo si attende con grande auspicio il supporto che potrà arrivare dall'approvazione delle disposizioni di attuazione di ciascuna delle Autorità di competenza.

### Leasing Forum

Il calendario delle attività di Assilea si arricchisce con l'evento che l'Associazione ha organizzato per il **26 settembre** nello spirito di proseguire l'attività di analisi in materia di antiriciclaggio.

Questo evento, in particolare, ha rappresentato un momento di approfondimento privilegiato grazie al coinvolgimento delle Autorità di settore - la Banca d'Italia con l'intervento della dottoressa Anna D'Elia, l'Unità di informazione finanziaria con l'intervento della dottoressa Katia Bucaioni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'intervento dell'Avv. Fabio Carnevali. Tutti gli interventi hanno fornito alcune chiavi di lettura fondamentali all'interpretazione di alcune norme rimaste ancora di dubbia applicazione.

L'autorevole analisi fornita dalla dottoressa Anna D'Elia nel suo ruolo di rappresentante del Servizio Tutela clienti

e Antiriciclaggio della Banca d'Italia ha evidenziato come l'interno impianto normativo è stato pensato con "un approccio di sostanza" rispetto al quale, inevitabilmente, la **valutazione del rischio** rappresenta "il principio cardine dell'intero sistema antiriciclaggio".

Sulla base di tale fondamentale principio si apre lo scenario ad altre importanti indicazioni:

- nel contesto delle specifiche norme dettate per l'analisi e la valutazione del rischio (art. 14-16) l'Autorità ha concretamente valutato di avviare, similmente a quanto è avvenuto per le banche nel 2015, un esercizio di valutazione del rischio anche per gli intermediari finanziari;

- i dubbi dei partecipanti in tema di adeguata verifica semplificata della clientela vengono ancora una volta ricondotti alla necessità che si assuma un approccio sostanziale basato sul rischio alla luce del quale è raccomandato "un forte ruolo di autonomia di giudizio da parte di ciascun operatore" non essendo più contemplati adempimenti semplificati (semplice acquisizione del documento di identità) né casistiche standardizzate;

- le perplessità rispetto agli obblighi di conservazione e alla tenuta dell'AUI sono in parte chiarite, "l'AUI andrà sicuramente ripensato in un'ottica di semplificazione" ma difficilmente l'intervento dell'Autorità comporterà la sua totale eliminazione (l'investimento - sia in termini economici, di risorse e di tempo non può essere vanificato!). Non meno efficace è stato l'interessante punto di vista della dottoressa Katia Bucaioni - rappresentante della Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali dell'UIF - che, concentrando il proprio intervento su alcune delle principali prerogative dell'Unità di Informazione Finanziaria, ha puntualizzato la necessità di "valorizzare il patrimonio segnalatico - già acquisito e da acquisire - soprattutto tramite il rapporto di collaborazione più stretta che l'Unità avrà con le altre autorità".

Importanti indicazioni sono state fornite rispetto alle comunicazioni oggettive, rimarcando sia le differenze rispetto alle segnalazioni di operazioni sospette ed alle segnalazioni S.AR.A., sia la loro utilità per evitare fenomeni quali le segnalazioni cautelative motivate, ad esempio, solo da elementi oggettivi in assenza di vero e proprio sospetto nonché di approfondimento dei flussi.

L'Assilea accoglie inoltre positivamente la proposta di un lavoro sinergico con le associazioni di categoria nel predisporre i nuovi indicatori di anomalia che la UIF dovrà elaborare (magari settorializzati per tipo di attività).

L'avvocato Fabio Carnevali (Direzione V-Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali del MEF) ha introdotto una dettagliata disamina del nuovo apparato sanzionatorio evidenziando anche in questo caso la prevalenza dell'approccio basato sul rischio al fine di adottare misure che garantiscano efficacia e proporzionalità della sanzione.

Un focus particolare è dedicato al tema della titolarità effettiva e, nell'assicurare che le disposizioni di attuazione necessarie per l'entrata in funzione del Registro sono già in lavorazione presso il Ministero, testimonia la necessità di avere riguardo, anche per l'identificazione del titolare effettivo, alla sostanza delle circostanze non fermandosi soltanto delle mere percentuali di rappresentatività.

Il Leasing Forum è stato però, oltre che un momento di attento ascolto delle preziose indicazioni delle Autorità, anche un momento di condivisione di idee, posizioni, considerazioni e testimonianze che ognuno dei partecipanti ha espresso all'interno di una tavola rotonda rispetto al proprio settore e alla propria attività.

Al convegno sono inoltre intervenuti due consulenti storici dell'associazione esperti in antiriciclaggio: l'avvocato Massimo R. la Torre ha fornito una dettagliata analisi giuridica del nuovo impianto sanzionatorio mentre il dr. Giuseppe Roddi si è soffermato sulle principali novità relative alla segnalazione delle operazioni sospette; i rappresentanti di alcuni aggregati Vincenzo Farace (Metoda Finance), Francesco Giordani e Claudio d'Auria (HAWK AML) e Gian Marco Muratori (Studio Informatica) hanno illustrato le ricadute più operative della nuova disciplina, mentre i responsabili antiriciclaggio di alcune società di leasing (Elisabetta Daccò - Unicredit Leasing S.p.A., Paolo Monacchi - IccreaBancaImpresa S.p.A., Cristian Pignataro - Scania Financial Italy S.p.A.) hanno dato vita ad una tavola rotonda, moderata da Andrea Albensi-Assilea, in cui sono emerse importanti testimonianze sulle principali caratteristiche e criticità delle Funzioni Antiriciclaggio all'interno delle società di leasing.

# Conosci davvero i tuoi rischi?



## **AFFIDATI AD AON**

**Leader mondiale nel Risk Management**

**RISORSE GLOBALI, SERVIZIO LOCALE, SOLUZIONI PERSONALIZZATE  
PER LA GESTIONE DEI RISCHI E L'OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE.**

Comprendere le esigenze di oggi, cogliere le opportunità di domani,  
fornire un valore esclusivo che duri nel tempo.

E' l'impegno verso i nostri Clienti.

Sei alla ricerca di un sistema NPL performante?  
Abbiamo il software per te!



GRANDANGOLO - ph - Jannone028/Freepik



TREBI Generalconsult  
Full Service Software

**SOFTWARE FINANZIARIO E CONSULENZA**

Dal 1980 leadership, competenza, flessibilità, innovazione

[www.trebi.it](http://www.trebi.it)

# La piattaforma integrata per la gestione del AML: caratteristiche e vantaggi



Gian Marco Muratori  
Studio Informatica S.r.l.

La nuova normativa Antiriciclaggio ha promosso una nuova era dei rapporti tra Intermediario e Organismi di Controllo e di Regolamento. Non più regolamentazioni verticali e indipendenti, ma un fitto reticolo di

adempimenti sì separati, ma di interesse comune a una molteplicità di strutture deputate al controllo fiscale, al contrasto del riciclaggio, alla tracciatura delle operazioni finanziarie.

Non solo una rivisitazione dell'attuale III Direttiva, quindi, ma una revisione di impostazione completa, con l'introduzione dei nuovi obblighi di condurre e formalizzare il risk assessment oggetto di verifica dell'Autorità di Vigilanza.

Meno regole e più principi lasciano spazio all'autoregolamentazione – anche applicando opportuni principi di proporzionalità – ma aumentano la complessità e l'esposizione sia ai rischi di sanzione che di controversie con la clientela.

## Le Keyword della IV Direttiva

*Risk Based Approach, Adeguata Verifica, Operazioni Sospette, Nuove Liste di Sorveglianza, Conservazione dei Dati, Formazione, Whistleblowing, Comunicazioni Certificate*

## Lo scenario presso gli Intermediari

I tempi di attuazione in parte diluiti – l'ultima scadenza è fissata agli inizi del 2018 - e la portata dell'impatto della nuova normativa sugli Intermediari e sul rapporto con le Autorità di Vigilanza e di Regolamento sono tali da richiedere una gestione dei dati più efficiente, semplificando gli oneri a carico degli utenti, dei processi e dell'infrastruttura tecnologica.

Nell'immediato, l'avvio di un cammino preparatorio e di adeguamento dell'intero assetto organizzativo deve partire dagli elementi certi della nuova direttiva: liste di sorveglianza, strumenti di analisi più forti, elementi di identificazione del titolare effettivo.

Diviene indispensabile, dunque, una piattaforma unica per la gestione degli adempimenti IV Direttiva.

## Una Piattaforma integrata. Aspetti generali

Una piattaforma unica e integrante

di tutti i processi e gli adempimenti consente di ampliare il perimetro di estrazione delle informazioni a seconda delle esigenze, della sensibilità, della complessità dell'Intermediario, gestendo in modo parametrico gli obblighi specifici della tipologia di intermediario.

L'unitarietà applicativa favorisce il recupero delle informazioni qualificandosi come punto unico di raccolta, di gestione e di aggregazione dei dati. Elabora le informazioni e perfeziona i risultati a seconda dell'Autorità richiedente o destinataria.

Una tale architettura genera risparmi nel medio e lungo termine e, consapevoli che il suo avviamento può essere talvolta oneroso e non remunerato, deve essere ipotizzata in modo tale da costituire una fonte di informazioni utili anche all'operatività dell'intermediario (non solo attività di comunicazione agli Organi competenti, ma anche come ausilio alle attività di marketing e di "controllo" della clientela).

**Le funzioni disponibili nella Piattaforma**

*Comma Check In - Gestione Liste di Sorveglianza, Comma Engine Dossier - Profilatura e Monitoraggio della Clientela, Comma SOS - Segnalazione Operazioni Sospette, Saggio - Gestione Archivio Unico Informatico, mail-DocPRO - Comunicazioni Certificate, Servizio Whistleblowing.*

La considerevole mole di informazioni è gestita con strumenti di analisi che "legano" i dati alla funzione cui essi sono destinati. Il vantaggio che

ne deriva è la possibilità di ampliare la base informativa man mano che se ne presenta la necessità, equilibrando in tal modo costi e benefici.

La piattaforma si colloca così come strumento flessibile, garante di coerenza, adattabile alle specificità dell'Intermediario.


**I vantaggi**

I vantaggi ottenibili dalla razionalizzazione e dall'unificazione dei processi interni e dall'unificazione della raccolta dati consentono miglioramenti anche dal punto di vista applicativo data l'univocità dei criteri di alimentazione dalle procedure interne.

- **Semplicità di estrazione.** L'acquisizione delle informazioni viene effettuata nello stato in cui si trovano nei sistemi gestionali utilizzati dall'intermediario. Ciò consente di:
  - › Disporre di un unico centro di competenza limitando al massimo possibile l'inserimento di figure

professionali estranee alle problematiche ma coinvolte a vario titolo e livello nelle fasi di estrazione;

- › Decentrare le attività di realizzazione degli strati applicativi di estrazione, distribuendo estrazioni mirate e semplici;
- **Un unico centro di competenza.** Consente la definizione di un unico centro di competenza, di responsabilità e di controllo; con una visione a largo spettro degli adempimenti comunicativi (oneri, rischi, sanzioni);
- **Minori rischi.** Riduzione del rischio di incongruenze e/o di omissioni;
- **Soluzione applicativa aperta.** La piattaforma unica di estrazione e comunicazione è aperta e di semplice manutenzione;
- **Minore personale.** Riduzione delle figure professionali necessarie;
- **Vantaggi economici.** Ne conseguono indiscutibili vantaggi economici in termini di minori costi e riduzione di sanzioni.





SERVICE CREDIT®  
collection lab



SIC

SERVICE CREDIT

SIC

SERVICE CREDIT

SIC

SERVICE CREDIT

# Per una crescita progressiva e continua

**Service Credit S.p.A.**

**COSENZA**

Via Piave, 36 – 87100  
T. +39 0984.1811300  
F. +39 0984.1811380

**ROMA**

Via Sabotino, 2 - 00195  
T. +39 06.88939765  
F. +39 06.88936721

[www.servicecredit.it](http://www.servicecredit.it)

[info@servicecredit.it](mailto:info@servicecredit.it)

\* **70%**  
delle società  
di leasing  
ci hanno scelto



# Ex Parte Creditoris: la rivista giuridica parla di Leasing



Antonio De Simone  
Avvocato del foro di Napoli  
membro della Rivista Giuridica  
Ex Parte Creditoris

La rivista giuridica online *Ex Parte Creditoris* nasce nel 2014 da un'idea dell'Avv. Antonio De Simone, avvocato

del foro di Napoli, titolare della *De Simone Law Firm* e fondatore del Centro Studi Giuridici *Ex Parte Creditoris*.

Il portale, composto da avvocati esperti del settore, ha come obiettivo primario quello di riequilibrare l'informazione giuridica *on-line*, divulgando provvedimenti di segno favorevole alle Banche, mai diffusi dalle riviste tradizionali.

Tale *mission* nasce dalla constatazione che molti siti forniscono un'informazione giuridica distorta ed incompleta con una visione unilaterale della realtà giuridica, pubblicizzando solo gli orientamenti favorevoli ai risparmiatori e dall'ulteriore rilievo che le banche non si sono fino ad ora adoperate per divulgare gli orientamenti positivi, anzi all'inverso hanno sempre avuto un'inclinazione alla non diffusione delle pronunce favorevoli al "mondo banca".

Tale vuoto informativo arrecava un

notevole pregiudizio a tutto il sistema bancario, in quanto è pacifico che - nell'epoca della globalizzazione e della digitalizzazione - le cause si vincono sul *web* prima ancora che nelle aule di giustizia, e tanto in quanto gli "orientamenti giuridici" si costruiscono e si consolidano in rete laddove, primi fra tutti, i giudici costantemente compiono ricerche sui siti specializzati uniformandosi ai precedenti in materia.

*Ex Parte Creditoris* rappresenta, ad oggi, il sito di riferimento nazionale del mondo bancario e finanziario, nel quale pubblicare e condividere esperienze, favorire la più ampia conoscenza e diffusione delle pronunce favorevoli alle banche, accrescere il profilo professionale degli utenti, proporre miglioramenti e *best practices* che ottimizzano la gestione delle controversie bancarie attraverso la trasmissione di *know-how*, standardizzazione di modelli per la presentazione di atti

nei procedimenti, analisi pratica delle nuove normative, conoscenza della giurisprudenza dei singoli tribunali, formazione e specializzazione mirata, rivolta a chi deve operare in concreto.

La visibilità del portale è in costante aumento: la rivista ha in soli tre anni di attività superato realtà di gran lunga preesistenti, posizionandosi nei primi 3.000 siti italiani in base al *web rank* di [Alexa.com](http://Alexa.com).

Tale crescita è dovuta al continuo aggiornamento dei contenuti.

La Rivista ha di recente rafforzato il suo primato nel mondo del credito stringendo una *partnership* con Assilea

al fine di estendere la propria *mission* anche al mondo del *leasing*, con l'obiettivo di essere in prima linea nella divulgazione delle novità normative e di precedenti giurisprudenziali inediti, che possano essere utili agli operatori del settore in relazione agli aspetti strutturali, processuali, e fiscali dello strumento finanziario.

La rivista offre gratuitamente ai soli soci di Assilea il servizio di ricerca telefonica dei precedenti giurisprudenziali favorevoli ove la coordinatrice dott. Fabrizia Abbate risponde full time.

Se vuoi condividere nel *web* un provvedimento giurisprudenziale favore-

vole, puoi farlo con un semplice click, inviandolo alla redazione di *Ex Parte Creditoris* tramite mail ([redazione@expartecreditoris.it](mailto:redazione@expartecreditoris.it)), che procederà alla pubblicazione nel totale ed assoluto rispetto della *privacy*.

Consulta ed utilizza *Ex Parte Creditoris*, e diffondi i precedenti positivi nell'interesse generale di tutti gli intermediari finanziari.



# Leasing

## LA HOME COLLECTION DEL RECUPERO CREDITI



### PERCHÉ SCEGLIERE FINARC:

- presenza capillare sul territorio 😊
- esperienza ed efficacia nella gestione dei contratti di leasing finanziario e operativo
- azioni commisurate alle esigenze dei nostri clienti

# remarketing 3.0

WE'LL GUIDE THEM TO YOU



partner ufficiale per la gestione  
del remarketing immobiliare



Re-marketing - Trading & Servicing **Strumentali** e **Immobili**  
[www.revisitalia.com](http://www.revisitalia.com)

Servicing & Brokeraggio **Nautico**  
[www.lsnautica.it](http://www.lsnautica.it)



**Nautica** Easy

## REVIS

Sede legale: Via Cavour 191 - 00184 ROMA (RM)

Sede Operativa: Via del Lavoro 55 - 50041 Calenzano (FI)

tel +39 055 8839848 r.a.

[www.revisitalia.com](http://www.revisitalia.com)

SIAMO PRESENTI SU



Aggregato  
**ASSILEA**  
Associazione Italiana Leasing

dynamic-mind.it

# SIGMA - Il nuovo strumento per un'efficace gestione e dismissione degli asset immobiliari

“Industrializzare” le attività per la gestione operativa del patrimonio immobiliare, in coerenza con le disposizioni della legge 124 del 04/Ago/17, perseguendo efficienza operativa ed efficacia e riducendo i rischi operativi



Giovanni Brandani  
Founder Managing Director  
Join Business Management  
Consulting

[Negli ultimi anni le Società di Leasing operanti nell'immobiliare sono state](#)

[portate a svolgere anche il ruolo di società ed intermediari immobiliari.](#)

La congiuntura economica negativa degli scorsi anni ed il conseguente deterioramento del tessuto imprenditoriale, che ha colpito il comparto leasing a partire da quello strumentale fino ad arrivare a quello immobiliare, ha avuto un impatto sulle società emittenti non solo dal punto di vista del conto economico ma anche in relazione al modello operativo.

In particolare per gli asset immobiliari sottostanti ai contratti in portafoglio, anche alla luce dell'incremento delle sofferenze, sono diventate rilevanti attività di natura tecnica (es.: perizie, due diligence, attività di ripossessamento, sanatorie), prima meno impattanti in termini di volumi ed effort interno e quindi spesso non gestite “in modo industriale”, necessarie alla corretta gestione, valutazione ed eventuale dismissione degli asset.

Molte società, a fronte degli ingenti volumi di attività operative da gestire, rischiano di focalizzarsi sull'operatività a scapito delle attività a maggior valore aggiunto a supporto dell'analisi di business/strategica, non riuscendo ad adottare una gestione proattiva ed efficace del patrimonio immobiliare durante tutto il ciclo di vita del sottostante.

In questa fase di mercato in cui la ripresa del comparto leasing appare marcata (+16% totale mercato 2016 vs. 2015, +6,7% immobiliare 2016 vs. 2015) ma con livelli di NPL ratio ancora significativi (23% mercato totale 2016 al lordo degli accontamenti, 27% per il comparto immobiliare), appare evidente che gli operatori, per riuscire a seguire in modo sostenibile la crescita del mercato, debbano porre l'attenzione all'industrializzazione della gestione dei sottostanti necessaria per la relativa dismissione.

Quali soluzioni adottare per ottimizzare la gestione tecnico-operativa degli immobili in favore della massimizzazione del valore del patrimonio e delle opportunità di vendita?

Assilea Servizi, grazie alla partnership con Join Business Management Consulting e Reesco, offre ai propri associati una soluzione informativa concreta, semplice e di rapida adozione: SIGMA (Sistema di Gestione Manageriale dell'Asset).

SIGMA è infatti un applicativo On Cloud per la gestione delle attività relative ai sottostanti immobiliari dei contratti di Leasing in grado di favorire la semplificazione dell'operatività nella fase di vita «ordinaria» del contratto ed a supporto di una efficace dismissione

per le posizioni non performing.

Quali sono le principali funzionalità offerte e le attività tecniche-operative "industrializzate"?


SIGMA mette a disposizione un workflow che ottimizza l'operatività delle società di Leasing e dei relativi periti esterni attraverso:

- Repository con le "schede" degli immobili sottostanti ai contratti di Leasing immobiliare e l'archiviazione digitale della relativa documentazione tecnica (es.: contratto compravendita, perizie, conformità), incluse le Perizie Elettroniche prodotte in GEPI;
- Workflow per la gestione degli incarichi di valutazione (es.: perizie, due diligence, accesso agli atti, redazione

APE ed eventuali sanatorie) e di ri-possessamento di immobili oggetto di sofferenze verso tecnici interni/esterni con sistema integrato per comunicazione ed alerting (sms, mail), validazione della documentazione prodotta e caricamento automatico nel repository con aggiornamento della scheda immobile;

- Alert automatici per supportare il monitoraggio dello stato di avanzamento lavori (SAL) sugli immobili in costruzione;
- Automazione della produzione delle Schede di Vendita (es.: con foto, valore perizia, valori OMI) a supporto della fase di Remarketing, con possibilità di inviare i dati automaticamente a portali web e/o case d'asta specializzate;





- Tableau de Bord per il monitoraggio dello stato delle attività tecniche e dei relativi livelli di servizio (es.: convenzioni con Outsourcers/Tecnici esterni) ed a supporto delle analisi sul patrimonio per la definizione di strategie per la massimizzazione del valore dei sottostanti;
- Aggiornamento normativo con il recepimento delle nuove disposizioni previste dalla legge 124 del 4 agosto 2017 in relazione alla logica di sele-

zione di periti esterni per la valutazione dell'immobile nella fase di risoluzione del contratto.

### Quali sono i principali benefici ottenibili dall'adozione dello strumento?

SIGMA, permette di ottenere benefici in termini di efficienza operativa (es.: nella gestione della documentazione, gestione e monitoraggio degli incarichi), riduzione dei rischi operativi (es.: documentazione disponibile ed ag-

giornata) e di credito (es.: monitoraggio SAL) oltre che ad un incremento nell'efficacia delle vendite (es.: tempi di produzione documentazione, analisi del portafoglio per strategie di vendita più efficaci).

### Quali sono le modalità, i tempi ed i costi?

La soluzione viene offerta On Cloud da Assilea Servizi, che conserverà nei propri server i dati garantendone sicurezza e privacy, non comporta interventi sui sistemi informativi delle società di Leasing e può essere attivata dopo una rapida fase di configurazione.

Per quanto concerne il costo del prodotto è previsto un canone annuo "chiavi in mano" - comprensivo di licenza di utilizzo, manutenzione ed assistenza - il cui valore dipende dal numero totale di immobili in portafoglio dei clienti con un prezzo mensile ad immobile decrescente all'aumentare del portafoglio e assimilabile a quello di «un gelato, un caffè, o addirittura di un semplice bicchiere d'acqua».

Per maggiori informazioni sul servizio contattare [commerciale@assileaservizi.it](mailto:commerciale@assileaservizi.it)

host Milano  
Equipment, Coffee and Food  
40<sup>th</sup> International Hospitality Exhibition  
October 20 - 24, 2017 NERAMILANO

# OSCARTIELLE


SPECIALE HOST 2017

Dai vita ai tuoi prodotti...

## ISOLA MEGA-2 LCD

Il frigorifero di dimensioni 100x100. E' possibile predisporlo con 2 o 4 monitor LCD con tecnologia LCD Trasparente

Tecnologia innovativa installata su frigoriferi VASCA permette sia la visione di un filmato di presentazione sia la visione del prodotto esposto all'interno del frigorifero



**OSCARTIELLE e NOLORENT**

la propongono in locazione operativa  
in 48 mesi a

**175 euro al mese!!!\***

**OFFERTA VALIDA FINO AL 31.12.2017**

\* (per la versione con 2monitor lcd )

*(promozione subordinata all'approvazione della finanziaria - IVA-Assicurazione-Spese Istruttoria escluse)*



**NR Nolorent srl**  
**Strumenti finanziari**

( modello di promozione pubblicitaria realizzata per OSCARTIELLE S.r.l. - SPECIALE HOST 2017)

da un  
agenzia finanziaria  
ti aspetti  
soluzioni per la tua  
impresa e per i tuoi  
clienti.

da un  
partner commerciale  
ti aspetti  
strategie e supporto  
alla rete di vendita.

da un  
agenzia pubblicitaria  
ti aspetti  
soluzioni di marketing e  
strategie pubblicitarie.

da Nolorent  
puoi aspettarti  
tutto questo.

## Nolorent.

Molto di più di un'agenzia finanziaria

02 922.70.551



Via Dante Alighieri, 1 - 20080 Casarile (MI)  
02 922.70.551 - commerciale@nolorent.it

www.nolorent.it

**NR Nolorent srl**  
**Strumenti finanziari**

# Esperienza e visione di un utente master: la BDCR e l'importanza dell'innovazione di valore



Andrea Baronchelli  
Head of Risk Management  
BNP Paribas Leasing Solutions

Il mio primo incontro con la BDCR è avvenuto nel 2010, quando è iniziata

la mia attività lavorativa come *Credit Analyst*. Grazie all'integrazione della BDCR nei sistemi di *BNP Paribas Leasing Solutions* le informazioni aggregate erano subito disponibili e facilmente reperibili. Con l'accesso web, inoltre, il dettaglio delle informazioni permetteva una chiara visione dell'esposizione della controparte presso le varie associate. Dal 2012 ho intrapreso una nuova esperienza nel team del *Risk Management*, dove ho iniziato a lavorare all'integrazione dei dati della BDCR prima nei sistemi di decisione automatica e successivamente nei modelli di scoring sia di prima accettazione che di portafoglio.

Personalmente ritengo che l'analisi puntuale delle informazioni contenute nella BDCR, svolta durante l'attività di concessione del credito, sia un requisito fondamentale per un *Risk Manager* che si trova a dover analizzare una consistente mole di dati e deve valu-

tarne l'impatto pratico, l'importanza e la predittività. In effetti, la base di molte analisi statistiche per l'integrazione dei dati della BDCR nei tool aziendali è stata basata su tale esperienza.

La BDCR è uno strumento indispensabile per la valutazione di una domanda di leasing e permette di prendere decisioni rapide e riskless. Una visione complessiva, contestualizzata nel panorama dei SIC o della più conosciuta Centrale Rischi di Banca d'Italia, mette in evidenza che l'indiscusso punto di forza della BDCR è la facilità d'accesso alla consultazione dei dati: sono infatti disponibili una risposta immediata all'interrogazione e un aggiornamento mensile dell'andamento della qualità del credito della controparte. Non solo, non ha limiti d'importo e raccoglie esclusivamente le domande di locazione finanziaria. Quest'ultimo punto permette sicuramente di valutare il comportamento



prio portafoglio e le strategie aziendali intraprese.

Tali strumenti, accessibili ad un costo contenuto, hanno per noi un valore elevato e siamo quindi certi che il trade off di tali prodotti sia sicuramente positivo e ci permetta di comparare il nostro operato con l'andamento del mercato e identificare le strategie migliori per innovare il nostro prodotto e creare così maggior valore.

del cliente con le altre associate, anche se il paniere di strumenti finanziari che una controparte può utilizzare per il finanziamento delle proprie attività è in realtà molto più ampio e pertanto la visione che si ha è inevitabilmente parziale. D'altra parte va altresì sottolineato come le stesse associate possano offrire ad una controparte una pluralità di prodotti finanziari diversi dal leasing e non segnalati nella BDCR, rendendo così incompleta l'informazione fornita. Ciò pone la BDCR in un confronto sempre più acceso con i *Credit Bureau*, che offrono un numero maggiore d'informazioni e raccolgono sempre più dati anche dalle stesse società di leasing.

Caratteristica che rende la BDCR unica rispetto ai competitor è il fatto che, grazie alle informazioni in essa contenute, l'associazione è in grado di fornire strumenti di analisi e con-

fronto del proprio portafoglio con il mercato che risultano essere utilissimi per le Direzioni Rischi delle associate al fine di valutare l'andamento del pro-



# BDCR Assilea... le f.a.q.

Questo spazio è dedicato ai quesiti (tecnici e non) che riguardano il servizio BDCR Assilea. E' un modo per mettere a fattor comune dubbi, chiarimenti, nuove tendenze e progetti con l'intento di rendere sempre più performante, utile e fruibile il servizio. Ora lasciamo spazio alle domande di questo numero.

**In un'ottica di semplificazione è possibile ipotizzare la realizzazione della chiamata in modalità standard SOAP sia per i servizi BDCR che per il PLF?**

Entro la fine di ottobre sarà possibile effettuare chiamate ad entrambi i servizi BDCR e PLF in standard SOAP.

Lo Staff BDCR fornirà adeguate informazioni a tutte le Associate Partecipanti con documentazione tecnica e circolari specifiche per meglio approfondire la tematica.

Tate modalità verrà affiancata all'attuale chiamata SCUBI.

**In quale sezione del portale BDCR posso avere l'esatta cronologia di contribuzione di uno specifico contratto da parte della mia società?**

Nella sezione *Strumenti/Modifica Dati BDCR/Modifica Dati On-Line*, dopo

aver inserito in alternativa il codice fiscale del conduttore o l'identificativo del contratto, cliccando sul codice contratto, è possibile sapere cosa esattamente è stato contribuito. Tale sezione infatti è utile a tutti gli utenti Master non solo per modificare eventualmente i dati contribuiti, ma anche per verificare le informazioni contribuite.

**In quale sezione del portale BDCR posso trovare un documento che sintetizzi la descrizione di tutti i campi che compongono il tracciato di contribuzione ?**

Nella sezione *Aiuto* potrà trovare il "Glossario generale dei dati" sia per il servizio BDCR che per il servizio PLF. Ricordiamo che in questa sezione del portale è disponibile ogni tipo di documentazione per i vostri riferimenti

tecnici ed operativi per la Banca Dati e il Portafoglio Leasing del Fornitore.



# RIVOLUZIONA IL CONCETTO DI FIRMA!

La gestione dei documenti contrattuali attraverso i canali tradizionali comporta una perdita di tempo e denaro che oggi è possibile definire sproporzionata: è grazie alla *firma elettronica* che diventa possibile sia andare incontro alle esigenze dei clienti che chiedono più rapidità, sia ridurre drasticamente i costi di **gestione dei contratti**.



- ✓ **PIENA VALIDITÀ LEGALE**
- ✓ **OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI E ABBATTIMENTO DEI COSTI DI STAMPA E CONSERVAZIONE**
- ✓ **MASSIMA SICUREZZA E FRUIBILITÀ DEI DOCUMENTI DA GESTIRE**
- ✓ **RAPIDITÀ NELLA GESTIONE DEL CONTRATTO**



www.sefin.it  
Viale Zara, 10  
20124 Milano (MI), Italia

02/69.365.215  
Chiamaci per avere informazioni sul prodotto o per fissare una demo



Siamo presenti su:  
LinkedIn 8+ YouTube

contatti@sefin.it  
ebi.sefin.it

Esperienza come sinonimo di soluzione

# Agenzia Certificata Assilea: il perché di una scelta!



Nicola Bruni  
Socio Amministratore  
Dibiesse Servizi Finanziari  
Agente in Attività Finanziarie S.r.l.

La Dibiesse Servizi Finanziari Agente in Attività Finanziarie S.r.l. è un'Agenzia con mandato Selmabipiemme Leasing S.p.A. Presenti da inizio 2000 nel mondo

della locazione finanziaria ed operativa, con particolare attenzione nei confronti del targato pesante, mercato in cui la ns. operatività riceve consensi positivi da clientela e fornitori.

Rispetto ai primi anni della ns. attività, il settore del leasing ha subito notevoli e profonde mutazioni, culminate con l'emanazione del D.lgs 141/2010, la cui entrata in vigore ha determinato un vero terremoto nel ns. mondo. In primo luogo introducendo il monomandato per prodotto, risultato più visibile, ma anche la creazione dell'O-am, il principio della responsabilità oggettiva, che porta con sé l'obbligo di stipulare una idonea polizza assicurativa, i corsi formativi per omologare la preparazione e la professionalità di tutti i protagonisti del settore alla normativa vigente.

In considerazione di tante novità abbiamo ritenuto opportuno affidarci ad Assilea per fare chiarezza ed avere un percorso certo da seguire nel corso della ns. operatività, aderendo con

entusiasmo al programma di Certificazione Agenti.

Quindi, la ns. scelta è derivata dalla consapevolezza che questo Percorso offre diversi vantaggi come, ad esempio:

- La simulazione della visita ispettiva OAM. L'Auditor, con un approccio consulenziale, durante la visita ha utilizzato una check list condivisa ed approvata dall'organismo (utile ad evitare eventuali sanzioni, consentendoci di prendere atto e, conseguentemente, sanare eventuali irregolarità presenti). Il rilascio del successivo report evidenzia tutti i passaggi che hanno contraddistinto l'audit con il beneficio di avere a disposizione una panoramica ed il focus sulle principali discordanze rispetto a quanto previsto dalla normativa.
- Altro indubbio vantaggio è stato la Formazione Oam gratuita per me, come titolare d'Agenzia, e a prezzi promozionali per i miei dipendenti e collaboratori.

- Una maggiore consapevolezza nelle trattative commerciali con la clientela.
- Rapporti con la mandante impostati su una vicendevole collaborazione formativa.

Possiamo quindi dire che dal punto di vista operativo, una volta ottenuta una certificazione di conformità da parte di un ente qualificato e risolti i potenziali disallineamenti con quanto previsto non solo dalla normativa primaria (Antiriciclaggio, Trasparenza, Privacy), ma anche dalla corposa regolamentazione di settore (OAM), riteniamo di essere stati facilitati nell'attività di promozione, sviluppo e collocazione dei prodotti finanziari della ns. mandante, consapevoli che il focus, così posto sull'attività di intermediazione del credito, non aumenta di per sé il rischio, né per la ns. Agenzia, né per la mandante (che risponde in solido in caso di violazione delle norme di riferimento).

Questo perché le tematiche di "compliance" non solo hanno già trovato un corretto indirizzo, ma sono suscettibili di trovarlo in futuro, dal momento che il servizio prevede un successivo monitoraggio nel tempo per intercettare eventuali deviazioni intervenute a seguito di aggiornamenti del quadro regolamentare o cambi rilevanti nella struttura dell'Agenzia.

In conclusione possiamo dire di essere veramente soddisfatti della scelta fatta di aderire al servizio offertoci da Assilea perché, a parte i benefici sopra elencati, dal punto di vista psicologico

ci mette tranquilli nei confronti di tutte le controparti del ns. settore in quanto consapevoli di operare nell'ambito del tracciato consentito e di poter fare riferimento sempre ad una sicura fonte di informazioni, soprattutto in quanto

consapevoli di come la ns. mandante, Selma-bipiemme Leasing S.p.A, sia particolarmente sensibile ai temi sopra espressi, riguardanti la trasparenza, la privacy e l'antiriciclaggio.



# Attività Assilea in pillole

## A

**Antiriciclaggio.** Il 21 settembre si è riunito il Gruppo di lavoro antiriciclaggio con l'obiettivo di analizzare le novità derivanti dal recepimento della c.d. IV direttiva, con riferimento al nuovo assetto delle norme previste nel d.lgs. 231 del 2007 e condividere con i partecipanti alcuni specifici punti critici sul tema. La nuova disciplina antiriciclaggio è stata anche oggetto di un Leasing Forum che si è tenuto il 26 settembre con il coinvolgimento delle Autorità di settore (Banca d'Italia, MEF e UIF) e di consulenti esperti della materia.

## C

**Contabilità.** L'11 settembre sono ripresi i lavori della Commissione "Imposte Dirette - IFRS adopter" dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma di cui Assilea fa stabilmente parte con il rappresentante Marco Viola.

## L

**Leasing. Disciplina 'tipica' del contratto di locazione finanziaria.**

La Legge 4 agosto 2017, n. 124 all'art. 1, commi 136-140, ha introdotto l'importante disciplina tipica del contratto di locazione finanziaria in ragione

della quale l'associazione ha costituito un apposito Gruppo di lavoro che si è riunito il 18 settembre u.s. con l'obiettivo di permettere una prima lettura condivisa della norma, analizzandone i risvolti applicativi per gli operatori del settore. Sul tema Assilea ha altresì organizzato il 25 settembre uno specifico Leasing Forum - tenutosi all'interno del Salone nautico di Genova - che ha visto la partecipazione del Sottosegretario al Ministero della Giustizia Cosimo Ferri, il relatore alla Legge Concorrenza Se. Luigi Marino ed il Vice Presidente della Commissione X on.le Ignazio Abrignani.

## N

**NPL.** Il 21 settembre Assilea ha partecipato in ABI al tavolo tecnico intersociativo per la redazione delle linee guida per la valutazione degli immobili a garanzia dei crediti anomali con particolare riferimento alla fase di esecuzione immobiliare.

## P

**Prudential.** L'11 settembre si è tenuta in conference call una riunione del Leaseurope's Prudential Committee. Nello specifico sono stati forniti e discussi gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento del progetto "Calibration

of leasing risk weights" portato avanti dal Prof. Thomas Hartmann-Wendels della University of Cologne, volto ad evidenziare la bassa rischiosità del prodotto leasing ai fini di un suo corretto trattamento ai fini della ponderazione per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito. È stato inoltre oggetto di discussione un template di rilevazione sul trattamento prudenziale del leasing nelle diverse giurisdizioni europee, volto a rilevare le barriere e gli svantaggi competitivi che ancora persistono e che sono legati ai diversi approcci nazionali in termini di regolamentazione dell'attività di leasing e dei soggetti che la esercitano.

## R

**Recupero crediti.** Il 19 settembre Assilea ha preso parte alla prima riunione del Tavolo di lavoro coordinato dall'OIC - Osservatorio Imprese e Consumatori, in cui è stata presentata una proposta di Legge «Disciplina dei servizi per la tutela del Credito», presentata dall'On. Paolo Petrini, che intende dotare il comparto della tutela del credito di una nuova normativa che tenga in considerazione gli interessi di tutte le parti coinvolte.

# LA LETTERA DI ASSILEA... IL TUO ADVERTISING SPACE



“La Lettera di Assilea” raggiunge 2000 operatori del settore e non solo  
Ogni giorno 1300 contatti visitano il nostro sito **WEB**  
Inviamo la nostra **Newsletter** a 4000 contatti

Per maggiori informazioni  
[www.assilea.it](http://www.assilea.it) - [editoria@assilea.it](mailto:editoria@assilea.it)

# Mondo leasing

## LEASING TIME:

**Cassa Centrale Banca**, candidata a capogruppo del costituendo Gruppo Bancario Cooperativo al quale aderiscono 110 BCC-CR-Reiffeisen, e **Alba Leasing** hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per rafforzare l'attività di erogazione del credito specializzato ai professionisti e dalle PMI e sviluppare le rispettive aree di business. Grazie alla nuova partnership, Alba Leasing rafforza ulteriormente il suo ruolo di primo network interbancario del leasing in Italia estendendo la propria rete distributiva agli istituti di credito del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, che comprende 110 banche di Credito Cooperativo, presenti su tutto il territorio nazionale per un totale di oltre 1.700 sportelli. CCB avrà, dal canto suo, l'opportunità di ampliare la propria offerta commerciale, incrementando la gamma di prodotti a disposizione della clientela delle BCC aderenti. PMI e professionisti-clienti delle banche affiliate al Gruppo CCB potranno richiedere un finanziamento per l'intera gamma di beni - dal leasing strumentale a quello targato, dal leasing immobiliare a quello energetico, dal nautico all'agevolato - avvalendosi di una tra le prime società di leasing in Italia, con una quota di mer-



cato del 6,68% grazie a quasi 1,4 miliardi di euro di stipulato e oltre 14.000 contratti perfezionati nel 2016. "L'intesa siglata con Cassa Centrale Banca ci consente di lavorare fianco a fianco di un importante partner bancario, presente su tutto il territorio nazionale", ha commentato **Massimo Mazzega**, AD di Alba Leasing. "Con questo accordo possiamo mettere a disposizione dei clienti di oltre cento BCC l'ampia gamma dei nostri prodotti, facendo conoscere le potenzialità dello strumento del leasing, sempre fondamentale per lo sviluppo e la crescita degli investimenti e dell'eco-

nomia reale". "La partnership con un primario player nazionale nel settore del leasing quale è Alba Leasing - ha sottolineato **Giorgio Fracalossi**, presidente di Cassa Centrale Banca - rappresenta una importante tappa nel percorso di valorizzazione qualitativa dei servizi offerti dalla banca. Già da alcuni anni l'istituto opera nel leasing, ora si aggiungono nuove opportunità in grado di corrispondere a specifiche esigenze della clientela delle BCC-CR con dei prodotti innovativi, efficienti e concorrenziali".

**Carlo Scippa**, consulente del team dei

desk specialistici di [Medio credito Italiano](#), ha partecipato come relatore all'evento "La filiera dell' Efficienza Energetica in Italia" che ha avuto luogo presso il Politecnico di Milano il 12 luglio. All'evento - ultimo di una sessione di incontri - hanno partecipato molti dei maggiori esponenti attivi nel settore dell'Energy, tra cui: ENI, SIEMENS, ABB, EDISON ed ENEL.

Nel 2016 il totale degli investimenti in efficienza energetica realizzati in Italia è stato pari a circa 6,1 miliardi di euro e il mercato sta mostrando segnali positivi; gli investimenti negli ultimi cinque anni hanno seguito un trend positivo, mantenendo una crescita costante.

L'Italia sembra finalmente pronta a compiere quel cambio di passo decisivo per far assumere al comparto dell'efficienza energetica un ruolo preminente nello sviluppo strategico del settore energetico. Sono però numerose le questioni ancora aperte, iniziando da quelle sugli attori tipici dell'efficienza energetica e su tutta la filiera del comparto. A tutto ciò hanno dato delle risposte i vari relatori intervenuti.

Accedere all'acquisto della prima casa potendo usufruire di importanti sgravi fiscali. È questa la caratteristica del Leasing Abitativo Prima Casa, la novità che [Crédit Agricole Leasing Italia](#) ha pensato per i più giovani e per chi non riesce ad accedere all'acquisto dell'abitazione tramite altre modalità.

Il Leasing Abitativo Prima Casa prevede il massimo delle agevolazioni fiscali per gli Under 35 e importanti facilitazioni per gli Over 35. Coloro

che hanno un reddito complessivo non superiore ai 55 mila euro e un immobile da destinare ad abitazione principale potranno usufruire di numerosi vantaggi. In particolare gli Under 35 possono usufruire della detraibilità del 19% sia del canone [quota capitale equota interessi] per un importo massimo di 8.000 euro annui [max 4.000 euro per gli Over 35] che del prezzo di riscatto per unimporto massimo di 20.000 euro [max 10.000 euro Over 35]. Alcuni dei vantaggi fiscali comuni alle due categorie sono l'imposta di registro ridotta dell' 1,5%, l'assenza di costi di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca, nonché la possibilità di sospendere il pagamento del canone per 12 mesi senza commissioni o spese in caso di perdita del lavoro.

*"Crediamo che l'acquisto della casa sia la locomotiva dell'opportunità di riallineamento tra mercato finanziario e mercato economico"* ha dichiarato [Gianluca Borrelli](#), direttore generale di Crédit Agricole Leasing Italia. *"In questo senso il leasing abitativo mette a fattore comune la progettualità futura dei più giovani e di coloro che trovano difficoltà ad accedere ad un mutuo. Il Leasing Abitativo Prima Casa nasce da un'importante attenzione al progetto cliente che riflette la filosofia e l'impegno del nostro Gruppo".*

Secondo le stime del Dipartimento delle Finanze il numero dei possibili beneficiari è di oltre un milione di contribuenti: 200 mila i giovani tra i 25 ed i 34 anni che fruirebbero al 100% delle agevolazioni e oltre 830 mila i contribuenti con età superiore ai 35 anni, per i quali i limiti di detraibilità si appliche-

rebbero al 50%. Il leasing immobiliare abitativo non offre solo vantaggi fiscali, incentiva anche la riqualificazione energetica degli edifici e si pone come una forma di argine per la speculazione e l'evasione fiscale.

Crédit Agricole Leasing Italia è la struttura di riferimento per il leasing del Gruppo Crédit Agricole in Italia, con oltre 8.000 clienti e circa 2 miliardi di finanziamento all'economia reale. Crédit Agricole Leasing Italia distribuisce i prodotti sul territorio italiano attraverso la rete del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia ed è attiva in tutti i comparti del leasing finanziario (strumentale, targato, immobiliare, aeronavale, energie rinnovabili) con l'obiettivo di seguire i propri clienti, principalmente imprese e liberi professionisti, nei loro progetti di investimento.

[Troostwijk](#), primaria casa d'aste online a livello europeo di beni industriali, comunica di continuare la sua collaborazione con [UniCredit Leasing](#), gestendo una nuova asta internazionale nell'ambito delle imbarcazioni di lusso. Dopo tre anni di collaborazione, UniCredit Leasing rinnova così la fiducia a Troostwijk per il commercio di beni recuperati da casi di insolvenza o sofferenza. Secondo il quinto rapporto sulla nautica da diporto "Dinamiche e Prospettive di Mercato della Filiera Nautica del Diporto", l'Italia, con un valore della produzione pari a 1,7 miliardi di euro, rappresenta il 10% del mercato mondiale delle nuove imbarcazioni da diporto ed è il secondo Paese produttore al mondo dopo gli Stati Uniti.

Per quanto riguarda, invece, la produzione di grandi yacht l'Italia si conferma leader mondiale. Si tratta dunque di un mercato dinamico e dall'elevato potenziale. Oggetto di quest'asta sono alcuni yacht di case prestigiose, beni di lusso che seguono il filone tracciato dall'asta di supercar gestita di recente sempre da Troostwijk. Queste alcune delle imbarcazioni disponibili: Alalunga Spertini 85' Sport X; Gagliotta 52; Leopard 20 Sport. La vendita del lotto è riservata ai cantieri navali e ai broker del settore certificati. Per poter prenotare un appuntamento per la valutazione dei lotti, disposti in diversi siti [Porto Santo Stefano - Grosseto e Genova] è possibile contattare [info@troostwijk.it](mailto:info@troostwijk.it). L'11 luglio è stato presentato a Milano ed in diretta social il nuovo blog [www.mondoleasing.it](http://www.mondoleasing.it), il sito di informazione italiano dedicato ai temi del leasing e del noleggio. Mondo Leasing si pone anche l'obiettivo di costruire una community, raccogliendo traffico ed interesse in rete. Sono sempre di più le aziende italiane che ricorrono a soluzioni di leasing per diverse tipologie di beni, dall'industriale al tecnologico fino ai veicoli industriali, per sostenere la propria crescita e supportare quotidianamente il proprio lavoro. La locazione finanziaria si dimostra quindi il propellente ideale per la crescita economica e linfa vitale per lo sviluppo e l'innovazione delle PMI. Il blog vuole coinvolgere le realtà italiane in crescita, essere un magazine online ma anche una piattaforma di discussione con esperti e operatori sulle novità normative, fiscali e settoriali legate al leasing. I video saranno uno dei conte-

nuti principali del blog, con interviste ai professionisti del settore, ad aziende ed imprenditori, a rappresentanti delle associazioni del settore.

I professionisti e gli imprenditori potranno incontrarsi e parlare direttamente tramite un modulo interattivo, contribuendo ad alimentare il blog. Uno strumento ulteriore per stimolare la conversazione e raggiungere i lettori è l'ecosistema social:

sono infatti già attivi i canali Facebook, Instagram, Twitter e YouTube di Mondo Leasing.

Le news e gli approfondimenti si occuperanno, in particolare, di: leasing e noleggio; auto e veicoli; beni tecnologici, medicali, industriali, agricoli; di normativa, fiscalità e agevolazioni agli Investimenti.

**Massimo Macciocchi**, consigliere delegato di **IFIS Leasing**, ha commentato: *"Sono orgoglioso della nascita di Mondo Leasing, che saprà dare voce ai veri protagonisti del mercato. Uno strumento che saprà supportarne ancora di più lo sviluppo del leasing attraverso un approccio trasparente e di vera apertura e dialogo. Apertura e dialogo che sono già i cardini di Banca IFIS impresa: elementi fondamentali per poter gestire al meglio le richieste di finanziamento dei nostri clienti e per far capire ai nostri interlocutori che abbiamo entusiasmo, voglia e passione per crescere e svilupparci"*.

**Gianluca De Candia**, direttore generale di **ASSILEA**, è intervenuto alla presentazione e ha sottolineato come *"Gli strumenti agevolativi messi in campo dal Governo trovano particolare van-*

*taggio nello strumento del leasing, che consente di acquisire la disponibilità immediata di un bene senza intaccare la liquidità e permette di avere in un unico canone il finanziamento insieme a un'ampia gamma di servizi aggiuntivi, come coperture assicurative, manutenzione, consulenza tecnica integrata"*.

L'ufficio studi di **UCINA** - Confindustria Nautica ha confermato una crescita del 18% del fatturato.

(Leasing Time, 02 agosto 2017)

## CON LEASYS ALLA GUIDA DELLA NUOVA JEEP COMPASS, LA LIBERTÀ È...UNLIMITED

Il mondo della mobilità è in continua evoluzione, gli automobilisti di oggi sono alla costante ricerca di soluzioni flessibili e in grado di offrire dinamicità e convenienza, permettendo allo stesso tempo di essere sempre alla guida delle ultime novità. **Leasys**, la società di FCA Bank attiva nel noleggio a lungo termine in Italia, e il marchio Jeep presentano **LEASYS UNLIMITED** per Jeep Compass: si propongono come pionieri nazionali di nuove formule di mobilità.

**LEASYS UNLIMITED** è un'innovativa formula di noleggio a lungo termine "ad abbonamento", che permette a tutti - privati, liberi professionisti e aziende - di guidare la nuova Jeep mod. Compass 2.0 Limited 4WD con cambio automatico a nove marce, a

prezzi decisamente competitivi, e con diverse opzioni contrattuali da esercitare ogni 12 mesi. Oltre a offrire la comodità e la praticità legate alla formula del noleggio a lungo termine, LEASYS UNLIMITED aggiunge nuovi ed esclusivi contenuti tipici di un abbonamento, permettendo di scegliere ogni anno tra le seguenti opzioni: continuare a guidare la propria vettura per ulteriori 12 mesi, cambiare modello nell'ambito della gamma Jeep o, semplicemente, uscire dall'abbonamento restituendo la vettura senza alcuna penale. L'abbonamento, infatti, può essere sottoscritto per 36 mesi, ma ogni 12 mesi permette di scegliere se passare a una nuova Jeep Renegade Atx 2.0 TrailHawk 4WD, pagando lo stesso canone mensile, o salire su una Jeep Compass 2.0 170 Cc TrailHawk 4WD, a fronte di un incremento del canone limitato al 10%, o, ancora, continuare a guidare la propria Jeep Compass a parità di canone o anche restituirla senza alcuna penale. Il tutto senza dover far fronte agli oneri gestionali tradizionalmente legati alle auto di proprietà e con un comodo canone di abbonamento fisso mensile a partire da 469 euro [IVA esclusa], che comprende 15.000 km l'anno, assicurazione RCA, bollo, sistema di infomobilità I-Care, assistenza stradale e gestione da smartphone di tutti i servizi legati all'auto grazie a Leasys App. Nel canone mensile saranno, inoltre, inclusi - novità assoluta in Italia - 20 Giga di traffico dati utilizzabili ovunque, dentro e fuori dall'auto, grazie al modem portatile fornito con la vettura. Il traffico dati sarà fornito tramite la rete mobile di TIM.

Leasys App permette, infatti, di accedere dal proprio smartphone, con estrema facilità e in qualsiasi momento, all'intero ventaglio dei servizi Leasys, tra cui il garage virtuale, la funzione *Trova la tua auto*, il monitoraggio della velocità (con avvisi in caso di superamento del limite) e la funzione di ricerca di distributori e centri d'assistenza Jeep nelle vicinanze o lungo il percorso. Non solo: Leasys App rappresenta per gli automobilisti una garanzia di sicurezza in più, grazie alla possibilità di accedere al servizio di soccorso stradale h24, mentre il sistema di infomobilità Leasys I-Care Smart, installato a bordo, consente di geolocalizzare la vettura per recuperarla in caso di furto. L'abbonamento può essere sottoscritto anche nella formula integrata LEASYS UNLIMITED PLUS, che aggiunge alle coperture di LEASYS UNLIMITED quelle del furto e incendio, la riparazione danni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria. (Leasing Time, 02 agosto 2017)

## INTERBANCA E CREDITI DETERIORATI FANNO VOLARE L'UTILE DI BANCA IFIS

Banca Ifis ha chiuso i primi 6 mesi dell'anno con un margine di intermediazione in crescita del 65,7% a 250 milioni di euro, mentre l'utile netto è cresciuto del 165% a 103,7 milioni di euro. La banca indica una gestione finanziaria quasi raddoppiata (+98,7%)

a 268,5 milioni di euro. In miglioramento anche il coefficiente patrimoniale Cet1, salito dal 15,7% dello scorso 31 dicembre al 16,4%. La performance positiva registrata in tutti i segmenti core è stata influenzata da una serie di fattori tra cui, anche, il consolidamento dell'ex Gruppo Interbanca, in particolare Corporate Banking e Leasing e l'utile da cessione di crediti Npl.

*"Risultati in linea con gli impegni presi verso i nostri azionisti al momento dell'acquisizione del Gruppo Interbanca e all'annuncio del piano strategico 2017-2019"* spiega il presidente Sebastian Egon Fürstenberg.

Interbanca è stata rilevata fine luglio del 2016.

Il patrimonio netto consolidato a fine periodo si attesta a 1.283,3 milioni di euro rispetto ai 1.218,8 milioni del 31 dicembre 2016 mentre il Cet1 sale al 16,38%. In totale il numero dei dipendenti del Gruppo a fine giugno 2017 è di 1404 risorse. Pochi giorni fa la banca ha comunicato che amplierà la sede di Venezia-Mestre costruendo nuovi uffici. Per questo ha previsto un incremento del personale che porterà a ben 200 assunzioni.

(Mestre, 02 agosto 2017 - Il Mattino di Padova)



# SPAZIO SOCIAL

## Rubrica di Social & Comunicazione Assilea

a cura di Benedetta Fiorini

Responsabile Comunicazione e Social & Media



### PRIMO PIANO

#### IL LEASING È LEGGE

Il leasing è legge. Potremmo aggiungere l'avverbio "finalmente" a questa affermazione perché, con l'introduzione di una specifica definizione del contratto del leasing, cessano le incertezze e aumentano le tutele nel settore dell'intermediazione finanziaria.

Era dal 1973 che si è cominciato a parlare di legge sul leasing ma, solo oggi, si è concretizzata con l'approvazione della c.d. "Legge Concorrenza" n.124/2017-pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 14 agosto ed entrata in vigore lo scorso 29 agosto.

Cresce la trasparenza e il mercato del leasing diventa sempre più protagonista e un ruolo importante lo ha avuto la giurisprudenza.

#### #CASACONVIENE2017 CONTINUA LA GUIDA SOCIAL!

Anche quest'anno Assilea, ha aderito alla campagna social del MEF per divulgare informazioni e agevolazioni che riguardano il mondo della "CASA".

Un giorno intero di tweet e pubblicazioni coordinate tra tutti i partner che hanno partecipato al tavolo presieduto da Roberto Basso (Direttore Generale della DCI del Ministero dell'Economia) per divulgare messaggi e far conoscere i vantaggi anche del [#leasingabitativo](#)

L'iniziativa diffusa sui social con l'hashtag [#CasaConviene](#) ha avuto grande successo.

#### SALONE NAUTICO 2017

Si è appena concluso con successo la 57esima edizione del Salone Nautico di Genova dove ci ha visti protagonisti nella giornata di lunedì 25 con il convegno "La nuova disciplina del leasing è Legge. Le prospettive".

Tanti i visitatori e le Istituzioni che hanno partecipato agli eventi organizzati in quest'ultima edizione caratterizzata dal segno positivo.

Il leasing può rappresentare la chiave per realizzare un sogno.

Un sogno che si realizza ed avvicina sempre più il mondo degli appassionati del mare ad un settore che rappresenta un'eccellenza italiana: la nautica.

## SOCIAL MEDIA ASSILEA...UNA SELEZIONE

**Assilea**  
@Assilea\_IT



#EnricoDuranti Presidente di #Assilea e il DG @gluca1970 oggi al @SaloneNautico di #Genova #nuovalegge #leasing

**f Assilea**  
AssileaIT



Il Sottosegretario di Stato alla Giustizia ed #EnricoDuranti Presidente di #Assilea al convegno di oggi Salone Nautico Internazionale per parlare di #prospettive e #tutele della nuova #legge del #leasing

**Assilea**  
@Assilea\_IT



Il #leasing come forza propulsiva della nostra economia #crescita @SaloneNautico @UcinaNautica #Genova #Assilea @gluca1970 #EnricoDuranti

**f Assilea**  
AssileaIT



La recente legge sulla Concorrenza e sul Mercato ha introdotto numerose #novità e modifiche...particolarmente importanti sono le novità introdotte in materia di #leasing

**Assilea**  
@Assilea\_IT



Oggi al @SaloneNautico si parla anche di #legge #opportunità #tutele #crescita con il #leasing @gluca1970 DG di #Assilea e #MassimoLaTorre

**in Assilea Associazione Italiana Leasing**  
associazione-italiana-leasing



La Legge per la Concorrenza e il Mercato 2017, entrata in vigore martedì 29 agosto 2017, introduce novità anche in tema di leasing diventando un contratto tipico e offrendo più garanzie per entrambi le parti

**Assilea**  
assilea\_it



Una splendida giornata per iniziare il @salonenauticointernazionale di #genova #EnricoDuranti Duranti vi aspetta con molti altri relatori alle ore 10.30 Padiglione Blu-Sala ForumUcina "La nuova disciplina del #leasing è legge. Le prospettive" #Assilea

**Assilea**  
@Assilea\_IT



Con l'introduzione della #legge #leasing cessano le incertezze ed i contrasti presenti nella #giurisprudenza #tutele #crescita #Assilea

**f Assilea**  
AssileaIT



Il Presidente Alberto Vacchi @ConfindustriaEM al Workshop L'industria 4.0 passa per il leasing #Farete2017 @MinSviluppo Fraer Leasing #Assilea #GianlucaDeCandia

**in Assilea Associazione Italiana Leasing**  
associazione-italiana-leasing



Grande interesse e partecipazione ieri a Bologna per il Workshop L'industria 4.0 passa per il #leasing con Il Presidente Alberto Vacchi di @ConfindustriaEM, Gianluca De Candia di #Assilea e Pietro Bracci in rappresentanza del #MISE #Farete2017

**Assilea**  ASSILEA ha ritwittato  
@gluca1970



Il nuovo contratto di leasing Intervista a Gianluca De Candia di Assilea

LinkedIn: [www.linkedin.com/company/associazione-italiana-leasing](http://www.linkedin.com/company/associazione-italiana-leasing)

Twitter: [twitter.com/Assilea\\_IT](https://twitter.com/Assilea_IT)

Facebook: [www.facebook.com/AssileaIT](https://www.facebook.com/AssileaIT)

Youtube: [www.youtube.com/user/VideoAssilea](https://www.youtube.com/user/VideoAssilea)

Instagram: [www.instagram.com/assilea\\_it/](https://www.instagram.com/assilea_it/)

Wiki: [it.wikipedia.org/wiki/Assilea](http://it.wikipedia.org/wiki/Assilea)



twitter



facebook



linkedin



youtube



instagram



wiki



# AREA STAMPA

I comunicati stampa Assilea e tutte le notizie sul leasing tratte dalla rassegna pubblicata sul sito dell'Associazione [www.assilea.it](http://www.assilea.it)

Lea Caselli

Se vuoi leggere tutti i comunicati stampa Assilea dal tuo smartphone, usa il qr code qui a fianco  
<https://www.assilea.it/jsp/informazione/comunicatistampa/comunicatiasseila.do>



Se vuoi leggere la Rassegna Stampa completa dal tuo smartphone, usa il qr code qui a fianco  
<https://www.assilea.it/rassegnaStampa.do>



## Comunicati stampa

### 03 agosto 2017

ASSILEA: approvata definitivamente nel Ddl Concorrenza la nuova disciplina del contratto di leasing.

### 18 settembre 2017

L'attività del credito specializzato nell'anno 2016 - Statistiche congiunte di Assifact, Assilea e Assofin.

## Si parla di Leasing...

### 08 settembre 2017

**MATTINO** L'europa ci conservi draghi

**SOLE 24 ORE** Niente abuso Iva senza vantaggio fiscale

### 09 settembre 2017

**SOLE 24 ORE PLUS** I temi 2017 per i consulenti

### 11 settembre 2017

**ITALIA OGGI SETTE** Finanziamenti Pmi

**SOLE 24 ORE** Priorità nei rimborsi con l'invio telematico dei dati delle fatture

**SOLE 24 ORE** Vanno segnalati alle Entrate anche canoni di leasing e utenze

**SOLE 24 ORE ESPERTO RISPONDE** Barca in leasing estero fuori dal quadro rw

## 12 settembre 2017

[SOLE 24 ORE](#) Le massime dell'ultima settimana di Cassazione: principio di competenza, concordato e leasing

## 14 settembre 2017

[ITALIA OGGI](#) Fattura? Non solo  
[PROVINCIA DI COMO](#) Como - Sconti e incentivi Come approfittare degli ultimi bonus

## 15 settembre 2017

[SOLE 24 ORE](#) Più certezza del diritto su imposta di registro e cessione di quote

## 16 settembre 2017

[SICURAUTO.IT](#) Il noleggio a lungo termine continua a crescere: 1 auto su 4 ? in leasing

## 17 settembre 2017

[SECOLO XIX](#) Nautica, il governo dice sì al cambiamento

## 18 settembre 2017

[ITALIA OGGI SETTE](#) Deduzioni nel periodo corretto  
[L'ECONOMIA](#) C'è (finalmente) il Fisco nel motore  
[L'ECONOMIA](#) Start up: ecco come ti semplifico il business

[QUOTIDIANO NAZIONALE](#) Cellulare, lavatrice e casa: gli italiani comprano a rate Ma crescono gli insolventi

[SOLE 24 ORE](#) Regole da avvicinare a quelle delle imprese

[ITALIA OGGI SETTE](#) Deduzioni nel periodo corretto

[L'ECONOMIA](#) Start up: ecco come ti semplifico il business

## 19 settembre 2017

[ANSA.IT](#) Nautica: Ucina chiede integrazioni al testo del nuovo codice - Nautica e Sport - Mare

## 20 settembre 2017

[ILFOGLIO.IT](#) Incontro Mise-Ucina per la semplificazione del Codice della Nautica

[ILSOLE24ORE.COM](#) Nautica: Ucina chiede integrazioni al codice

[ITALIA OGGI](#) Da Industria a Impresa 4.0 Con il rebus delle aliquote

[ITALIA OGGI](#) Industria 4.0 su 3 pilastri

[SECOLO XIX](#) Nautica, summit a Roma tra Mit e associazioni di categoria

[SOLE 24 ORE](#) Industria 4.0, si riapre la partita degli incentivi

[SOLE 24 ORE](#) Ucina: la riforma del Codice va integrata

## 21 settembre 2017

[ADNKRONOS.COM](#) Incontro Mise-Ucina per la semplificazione del Codice della Nautica

[INFORMAZIONIMARITTIME.IT](#) Nuovo Codice della nautica, le richieste di Ucina

[LIGURIANOTIZIE.IT](#) Salone Nautico al via domani alle 10 con il ministro Delrio

**SECOLO XIX** Mercato in ripresa, a Genova espositori e barche in aumento

## 22 settembre 2017

**PRESSMARE.IT** UCINA: presentata l'edizione 2017 della Nautica in Cifre

**PRIMOCANALE.IT** Salone Nautico, presentata la 38esima edizione della 'Nautica in Cifre'

**RADIO24.ILSOLE24ORE.COM** In diretta dal Salone Nautico di Genova

## 23 settembre 2017

**ADNKRONOS.COM** Nautica, Demaria: "Cresce fatturato globale e mercato interno al 24%"

**ITALIA OGGI** Navi da diporto, iscrizione sprint

**ITALIA OGGI** Sabatini-ter, Durc al saldo

**MILANO FINANZA** Leasing finanziario, certezze e dubbi di un contratto tipico atteso

**SAILBIZ.IT** Una Nautica in salute, saluta il Salone di Genova

**SOLE 24 ORE PLUS** Portafogli in transito

**SOLOVELA.NET** Nautica in cifre UCINA: grande sprint per la Nautica

## 24 settembre 2017

**NAZIONE VIAREGGIO** La nautica viaggia a gonfie vele.

Il fatturato è in continua crescita

## 25 settembre 2017

**CORRIERE DI NOVARA** Finanziamenti Industria 4.0

**TALIA OGGI SETTE** Iper e super ammortamenti

**SECOLO XIX** Il Nautico è da record visitatori a quota 130 mila

**SOLE 24 ORE ESPERTO RISPONDE** Leasing immobiliare senza durata minima

**SOLE 24 ORE EVENTI** Il noleggio auto e furgoni nella "Sharing economy"

**SOLE 24 ORE** Auto, per noleggio e leasing aumenta la deducibilità

## 26 settembre 2017

**TARANTO SERA** Leasing traslativo o di godimento: ecco le differenze

**WEBECONOMIA.IT** Fattura elettronica dal 2018: come fare, novità

## 27 settembre 2017

**ITALIA OGGI** Il settore cresce del 18,6% e vale 3,44 miliardi euro di fatturato

**LANAZIONE.IT** La nautica viaggia a gonfie vele. Il fatturato è in continua crescita - Economia - lanazione.it

**MF** Nautica, nel 2016 fatturato a 3,4 miliardi (+19%)

**NAUTICA.IT** i convegni del quinto giorno del 57 salone nautico

**NAUTICA.IT** Presentata l'edizione 2017 de La Nautica in Cifre

---

Consulta i comunicati stampa in versione integrale su  
[www.assilea.it/jsp/informazione/comunicatistampa/comunicatiassilea.do](http://www.assilea.it/jsp/informazione/comunicatistampa/comunicatiassilea.do)

Consulta la rassegna stampa in versione integrale su  
[www.assilea.it/rassegnaStampa.do](http://www.assilea.it/rassegnaStampa.do)



# VITA ASSOCIATIVA

## Variazione Soci

[Nuova Banca delle Marche S.p.A.](#), a seguito della cessione del ramo d'azienda e della conseguente fusione per incorporazione in [UBI Banca S.p.A.](#), è uscita dall'Associazione.

Anche per i Soci Corrispondenti [Comifin Sp.A.](#) in liquidazione e [ALD Automotive Italia S.r.l.](#) è stato deliberato il recesso a seguito della loro richiesta.

## Variazione Aggregati

[Serfin 97 S.r.l.](#), società operante nella gestione del credito per conto terzi è iscritta come aggregato nella categoria C) recuperatori del credito.

[Aquileia Capital Services S.r.l.](#), società operante nel settore del recupero del credito è iscritta come aggregato nella categoria C) recuperatori del credito.

[Join Business Management Consulting S.r.l.](#), società a supporto della clientele nell'individuazione di opportunità di business e soluzioni e problem non convenzionale, è iscritta come Aggregato nella categoria D) Outsourcer.

[Farotto S.r.l.](#), società di consulenza per la circolazione dei veicoli in Italia, è iscritta come Aggregato nella categoria D) Outsourcer.

## 08 settembre 2017

Giustizia civile e NPL: un dialogo che può risolvere il problema?  
Aula Magna dell'Università di Siena - Banchi di Sotto, 55  
Siena

## 15 settembre 2017

Corso Alta Formazione ODCEC Milano - Il leasing e le novità normative ed operative: il leasing immobiliare  
Corso Europa, 11 Milano

## 18 settembre 2017

Gruppo di Lavoro Disciplina della locazione finanziaria  
UniCredit Leasing - Via Livio Cambi, 5 - 13° piano Milano

## 21 settembre 2017

Gruppo di lavoro antiriciclaggio  
Alba Leasing S.p.A. - Via Sile, 18 Milano in collegamento in videoconferenza con Assilea - Via M. D'Azeglio, 33 Roma

## 22 settembre 2017

Workshop - La nuova privacy europea  
Hotel Hilton - Via Galvani, 12 Milano

## 25 settembre 2017

Leasing Forum - La nuova disciplina del leasing è legge. Le prospettive.  
Salone Nautico - Sala ForumUcina Pad. Blu - P.le Kennedy, 1  
Genova

## 26 settembre 2017

Leasing Forum - IV Direttiva antiriciclaggio: i nuovi obblighi per le società di leasing.  
Hotel Hilton - Via Luigi Galvani, 12 Milano

## 04 ottobre 2017

Convegno UniCredit Digital Manufacturing e Industry 4.0  
Università degli Studi di Napoli Federico II  
Corso Nicolangelo Protopisani, 70 Napoli

## 4 ottobre 2017

Convegno UniCredit Digital Manufacturing e Industry 4.0  
Sitael S.p.A. - Mola di Bari

## 10 ottobre 2017

Seminario Assilea UCL - ODCEC Perugia: Fiscalità e  
Agevolazioni 2017  
Confindustria Umbria Via Palermo, 80/a Perugia

SERIE	NUM	DATA	OGGETTO
Agevolato	14	02/Ago/17	Registro nazionale degli aiuti di Stato. Regolamento di attuazione.
Agevolato	15	02/Ago/17	Nuova Sabatini. Interconnessione dei beni 4.0
Agevolato	16	31/Ago/17	Leasing auto. Incentivi a favore di investimenti nel settore dell'autotrasporto di merci.
Agevolato	17	10/Ott/17	Fondo di garanzia: Operazioni finanziarie a fronte di investimenti.
Auto	13	03/Ago/17	Immatricolazioni di luglio 2017.
Auto	14	31/Ago/17	Leasing auto. Incentivi a favore di investimenti nel settore dell'autotrasporto di merci.
Auto	15	11/Sett/17	Immatricolazioni di agosto 2017.
Auto	16	04/Ott/17	Immatricolazioni di settembre 2017.
BDCR	13	18/Sett/17	Manutenzione Straordinaria Servizio BDCR Gestito da IN.TE.S.A.
Fiscale	20	28/Lug/17	Archivio dei rapporti finanziari. Comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla trasmissione degli esiti di elaborazione dei flussi mensili e degli esiti 409 anno 2016.
Fiscale	21	07/Sett/17	Risposta dell'Agenzia delle Entrate in merito all'applicazione del Common Reporting Standard (CRS) alle società di leasing italiane.
Formazione Leasing Forum	16	28/Lug/17	Corso di formazione a distanza "Il nuovo decreto Antiriciclaggio: recepimento IV Direttiva UE".
Formazione Leasing Forum	17	28/Ago/17	Workshop in aula "La nuova Privacy europea".
Formazione Leasing Forum	18	05/Sett/17	Leasing Forum "IV Direttiva Antiriciclaggio: i nuovi obblighi per le società di leasing".
Formazione Leasing Forum	19	07/Sett/17	Leasing Forum gratuito "La nuova disciplina del leasing è legge. Le prospettive".
Formazione Leasing Forum	20	14/Sett/17	Workshop in aula "Usura e Anatocismo: profili giuridici e argomentazioni difensive".

SERIE	NUM	DATA	OGGETTO
Formazione Leasing Forum	21	03/Ott/17	Nuovo sito web Assilea Formazione "Formazioneas.it".
Formazione Leasing Forum	22	06/Ott/17	Corso in aula "Project Management: gestire progetti complessi".
Legale	21	01/Ago/17	Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi - Bando d'esame per l'iscrizione negli elenchi e bando delle prove valutative riservate ai dipendenti ed ai collaboratori.
Legale	22	02/Ago/17	Disciplina della locazione finanziaria (leasing). Novità.
Legale	23	04/Ago/17	Relazione sull'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario per l'anno 2016.
Legale	24	22/Ago/17	Disciplina della locazione finanziaria (leasing). Gazzetta Ufficiale.
Legale	25	24/Ago/17	Intermediazione assicurativa. Misura e modalità di versamento all'IVASS del contributo per l'anno 2017.
Legale	26	08/Sett/17	OAM. Linee guida per la definizione del nuovo sistema sanzionatorio.
Legale	27	20/Sett/17	Interventi urgenti conseguenti al terremoto che ha colpito l'Isola di Ischia.
Lettere Circolari	6	28/Lug/17	Convegno Leaseurope a Malta - 5 e 6 ottobre 2017.
Lettere Circolari	7	14/Sett/17	Convegno Annuale Leaseurope a Malta 5 e 6 ottobre 2017.
Lettere Circolari	8	02/Ott/17	Annuario on-line Assilea 2017. Aggiornamento dati societari.
Studi e Statistiche	6	27/Lug/17	Rilevazione su analisi d'impatto nel settore leasing dell'introduzione dell'IFRS 9.
Studi e Statistiche	7	18/Sett/17	Statistiche congiunte di Assifact, Assilea e Assofin.
Tecnica	11	22/Sett/17	IFRS 9. Consultazione Banca d'Italia sulle disposizioni in materia di segnalazioni di vigilanza.
Tecnica	12	27/Sett/17	Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° ottobre 2017.

# CIRCOLARI

SERIE	NUM	DATA	OGGETTO
Tecnica	13	02/Ott/17	Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° ottobre 2017. Gazzetta Ufficiale.
Tecnica	14	03/Ott/17	NPL. Documento di consultazione Banca d'Italia Linee Guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione dei crediti deteriorati.
Tecnica	15	10/Ott/17	NPL. Consultazione su Addendum alle Linee Guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati.

# PARERI

SERIE	NUM	DATA	OGGETTO
Fiscale	5	21/Sett/17	Detraibilità dell'IVA assolta sulle spese di acquisto e di manutenzione di immobili abitativi utilizzati per attività di tipo ricettivo come, ad esempio, la gestione di case vacanze ed affitto camere.
Fiscale	6	21/Sett/17	Trattamento fiscale in caso di cessione di un contratto di leasing immobiliare da parte di una società di leasing ad un'altra società di leasing.

# LISTINO PUBBLICITARIO

## Pagina pubblicitaria sulla rivista periodica associativa "La lettera di Assilea"

Tiratura: \_\_\_\_\_ n. 2000 copie circa

Pagina intera interna: \_\_\_\_\_ € 900,00 (+ IVA)

da n. 2 a n. 3 numeri: \_\_\_\_\_ sconto del 10%

da n. 4 a n. 5 numeri: \_\_\_\_\_ sconto del 20%

da n. 6 numeri: \_\_\_\_\_ sconto del 30%

## Banner pubblicitario sul portale internet associativo www.assilea.it

Contatti medi giornalieri: \_\_\_\_\_ n. 1.300 circa

## Banner pubblicitario sulla newsletter elettronica "Il robot di Assilea"

Destinatari: \_\_\_\_\_ n. 4000 circa (1 invio al giorno)

Singola settimana solare: \_\_\_\_\_ € 1.500,00 (+ IVA)

da n. 2 a n. 4 settimane solari: \_\_\_\_\_ sconto del 10%

da n. 5 settimane solari: \_\_\_\_\_ sconto del 20%

Abbonamenti e pubblicità: Lea Caselli, tel. 06 99703629, [editoria@assilea.it](mailto:editoria@assilea.it)



**ASSILEA**

*Associazione Italiana Leasing*



ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING

ASSILEA

**ASSILEA - ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING**

Via Massimo d'Azeglio, 33 - 00184 Roma Tel 06 9970361 • Fax 06 99703688

[www.assilea.it](http://www.assilea.it) • [info@assilea.it](mailto:info@assilea.it).

# CALENDARIO FORMAZIONE 2017



**CORSI IN HOUSE**



**E-LEARNING**



**CORSI IN AULA**

**CORSI ASSILEA FORMAZIONE: LA SOLUZIONE MIGLIORE  
PER FAR CRESCERE IL PRODOTTO LEASING  
IN BANCA... E NON SOLO!**



# INIZIATIVE IN PROGRAMMA 2017



## CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE OFFERTE DA ASSILEA FORMAZIONE NON SOLO AI SOCI MA A TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE.

*Le date potranno subire variazioni*

INIZIATIVA	TITOLO	DATA	GG	LUOGO	COSTO UNITARIO (*)
WorkShop	Usura e Anotocismo: profili giuridici e argomentazioni difensive	18/10/2017	1	Milano	500
Corso di formazione	Project Management: gestire i progetti complessi	09/11/2017 10/11/2017 24/11/2017	3	Milano	1.500,00
Corso di formazione	Il bilancio aziendale: da fonte informativa a strumento di gestione	16/11/2017	2	Milano	900
Corso di formazione	Portare i collaboratori a bordo del cambiamento in azienda	22/11/2017	1	Milano	500
Corso di formazione	Fiscalità del leasing	da definire	1	Milano	500
Corso di formazione	Il principio contabile IFRS 16	da definire	1	Milano	500
Corso in house	Società commerciale per prodotti di noleggio: compliance, risk management, modello organizzativo e aspetti fiscali	16/10/2017 17/10/2017	2	AGOS Milano	-

*(\*) I costi si intendono per singolo partecipante, iva esclusa. In caso di più iscrizioni da parte della stessa società, verranno riconosciuti i seguenti sconti quantità: il 10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 o più iscritti, applicato per tutti i partecipanti. Agli Aggregati Assilea verrà riconosciuto uno sconto del 20%.*

CORSO ONLINE

**Il nuovo decreto Antiriciclaggio:  
recepimento IV Direttiva UE**



# MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE



## IL PERCORSO PER AGENTI E MEDIATORI

### IL MONITORAGGIO AGENTI E MEDIATORI

Nell'ambito del Percorso di Certificazione Agenti e Mediatori, il Monitoraggio è un servizio rivolto alle Società di Leasing che vogliono affidarsi ad un auditor terzo in grado di supportarle nel controllo della propria rete commerciale, verificando l'osservanza della normativa in vigore e l'allineamento rispetto alle direttive fornite.

### Attività svolte per conto delle Mandanti

- Rilevazione del numero d'iscrizione negli Elenchi dell'Organismo Agenti e Mediatori e nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di agenti, mediatori e rispettivi dipendenti e collaboratori.
- Verifica pagamento contributi delle società iscritte negli Elenchi OAM.
- Possesso della polizza RC professionale.
- Verifica adempimenti obblighi di formazione e aggiornamento professionale richiesti da Oam e Ivass.
- Verifica possesso dei requisiti di onorabilità degli amministratori delle agenzie tramite reperimento del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
- Verifica regolarità documentazione in uso su trasparenza, privacy, antiriciclaggio.
- Ispezioni presso la rete commerciale (*servizio da quotare a parte*).

---

Questo servizio può essere acquistato indipendentemente dall'adesione al percorso di Certificazione.

---

### LA CERTIFICAZIONE AGENTI E MEDIATORI

La Certificazione Agenti e Mediatori è un percorso che prevede l'assegnazione del "Certificato Assilea", ovvero un attestato di conformità rilasciato esclusivamente a società di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia che siano in grado di dimostrare:

- di possedere un adeguato livello di conoscenza delle normative di settore
- di operare nel rispetto degli adempimenti di legge
- di recepire, attuare e consolidare le direttive delle mandanti (se richiesto)

Assilea dirigerà il soggetto richiedente attraverso le linee guida e le istruzioni operative per l'ottenimento, e successivo mantenimento, del Certificato.

Il percorso è erogato avvalendosi di professionisti di comprovata esperienza e competenza nelle materie oggetto di certificazione e nelle attività di auditing.

L'Agente in Attività Finanziaria e/o il Mediatore Creditizio che aderisce al servizio, assume lo status di Aggregato Assilea, previa verifica dei requisiti statuari; tale status permane per tutta la durata della validità del Certificato.

### Vantaggi

Il percorso di assegnazione del "Certificato Assilea" offre i seguenti vantaggi:

#### Società di Leasing di:

- dotarsi di un auditor terzo esperto in grado di verificare il rispetto, da parte della rete, della normativa e dei processi
- integrare il programma di auditing

#### Agente e/o Mediatore di:

- essere indirizzato sulle "best practices" da attuare per allineare il proprio operato alle direttive della propria mandante e alle vigenti normative di legge
- beneficiare dello Status di Aggregato Assilea
- ricevere gratuitamente la formazione valida ai fini dell'aggiornamento professionale OAM - 60 ore per biennio (rif. Circolare OAM 19/2014)

# MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE



## IL PERCORSO PER AGENTI E MEDIATORI

### Destinatari

Società di Leasing  
Società di Agenzia in Attività Finanziaria  
Società di Mediazione Creditizia

### Fasi

Il percorso di conseguimento del Certificato e il suo mantenimento (due anni) prevede le seguenti fasi:

#### Assessment:

- conoscere le prassi operative e acquisire la documentazione in uso
- individuare le aspettative, le richieste specifiche, e analizzare i fabbisogni formativi

**Formazione:** diversificata a seconda del richiedente e rientrante negli adempimenti formativi obbligatori previsti dall'Oam.

**Ispezione:** in loco.

**Verifica:** per il mantenimento dei requisiti attraverso una visita periodica.

#### Referenti in Assilea

**Ufficio Formazione:** Dimitri Verdecchia

(Tel. 06 99703654 - [dimitri.verdecchia@assilea.it](mailto:dimitri.verdecchia@assilea.it));

Ilaria Nanni (Tel. 06 99703622 - [ilaria.nanni@assilea.it](mailto:ilaria.nanni@assilea.it));

**Ufficio Qualità:** Simone di Pietro

(Tel. 06 99703653 - [simone.di.pietro@assilea.it](mailto:simone.di.pietro@assilea.it))

## IL NUOVO SITO INTERNET DI ASSILEA FORMAZIONE È ONLINE

Da poche settimane è sul web [www.Formazioneas.it](http://www.Formazioneas.it), il nuovo portale di Assilea Formazione in cui sarà possibile rimanere aggiornati sulle **campagne promozionali in vigore**, i corsi di formazione e i nuovi servizi offerti.

L'interfaccia si presenta suddivisa in specifiche sezioni realizzate per **rispondere alle esigenze dei diversi interlocutori**: Società di leasing, Agenti in Attività Finanziaria, Mediatori Creditizi e Intermediari Assicurativi.

The screenshot shows the Assilea Servizi website interface. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Chi Siamo, I corsi, Certificazione Agenti e Mediatori, and Contatti. The main header reads 'Assilea Servizi' and 'Formazione e Consulenza per i Professionisti e le Aziende del settore Finanziario e Assicurativo'. Below this, there are two rows of course cards. The first row features four blue cards for OAM courses: 'AGGIORNAMENTO OAM 60 ORE € 85,00', 'AGGIORNAMENTO OAM 30 ORE € 63,00', 'ESAME OAM 10 ORE € 75,00', and 'PROVA VALUTATIVA OAM 20 ORE € 65,00'. The second row features four red cards for IVASS courses: 'AGGIORNAMENTO IVASS 60 ORE € 85,00', 'AGGIORNAMENTO IVASS 30 ORE € 63,00', 'AGGIORNAMENTO IVASS 15 ORE € 30,00', and 'ISCRIZIONE AL RUI IVASS 60 ORE € 90,00'. Each card includes a 'Scopri' button. A banner below the first row states: 'Aggiornamento e Formazione professionale ai **PREZZI PIU' BASSI DEL MERCATO!**'

Tra le principali novità, inoltre, si evidenzia l'introduzione del **pagamento online tramite Paypal** per gestire, comodamente a distanza, sia l'iter di attivazione che la fruizione dei contenuti didattici.

Con l'augurio che il nuovo sito possa contribuire al consolidamento del rapporto e al **miglioramento della comunicazione tra Assilea Formazione e i propri clienti**, si segnala che per tutte le iniziative ancora in cantiere e per un approfondimento di quanto sopra descritto, si rimanda all'indirizzo web: [www.Formazioneas.it](http://www.Formazioneas.it)